

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CFA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 041/CFA– RIUNIONE DEL 5 OTTOBRE 2016

I° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Roberto Borgogno – Componenti; con la presenza, della Sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL SIG. AIELLO ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 2;
- AMMENDA DI €10.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 94, COMMA 1, LETTERA A), N.O.I.F. - (NOTA N. 9755/50 PF13-14 AM/MA DEL 18.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 5 del 20.7.2016)

2. RICORSO DEL SIG. AIELLO ANTONIO AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER ANNI 4;
- AMMENDA DI €20.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3, E ART. 19 STATUTO F.I.G.C.; DELL'ART. 8, COMMI 1, 2 E 6 C.G.S.; DELL'ART. 93, COMMA 1, N.O.I.F., E DELL'ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 10, COMMA 1, C.G.S.; DELL'ART. 7, COMMA 1, LETT. A), DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE SINO AL 7.4. 2010; ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E ART. 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La Procura Federale ha avviato nei confronti di Antonio Aiello, nella sua qualità di Amministratore unico della F.C. Catanzaro S.p.A. dal 24.8.2009 al 17.11.2010, nonché nello stesso periodo proprietario del 33% e poi del 75% delle quote sociali della stessa sino al giugno 2010, e socio di minoranza sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, due distinti procedimenti disciplinari, entrambi relativi a diverse violazioni di carattere disciplinare e di carattere economico-gestionale, commesse in relazione alla gestione societaria nel periodo immediatamente precedente la dichiarazione di fallimento del Catanzaro S.p.A..

In relazione al primo procedimento disciplinare il Tribunale Federale Nazionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 5/TFN-Sezione Disciplinare del 20.7.2016, ha affermato la responsabilità dell'incolpato per le seguenti violazioni:

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver sottoscritto in data 26.8.2010, i contratti economici con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito Di Pierro e il direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria

della società e della relativa situazione di insolvenza e in vigenza della diffida del collegio sindacale ad avviare le sole procedure di liquidazione, aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario;

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 94, comma 1, lett. a, delle N.O.I.F, per aver concordato in data 26.8.2010, al momento della stipula dei contratti economici sopra indicati, la contestuale sottoscrizione, senza data, delle risoluzioni consensuali degli stessi contratti, consentendo alla società F.C. Catanzaro S.p.A. di beneficiare delle attività di tecnici e del direttore sportivo di cui non avrebbe altrimenti potuto avvalersi, alterando la regolarità della competizione sportiva;

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S., per aver sottoscritto in data 2.11.2011 le risoluzioni contrattuali dei contratti con i tecnici José Marcelo Impasinkatu e Filippo Vito Di Pierro e con il direttore sportivo Kemalandu Malù Claudio Impasinkatu, già sottoscritti dai tesserati contestualmente ai relativi contratti economici in data 26.8.2010.

A sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'Aiello per le violazioni disciplinari a lui contestate, il Tribunale Federale Nazionale ha innanzitutto dettagliatamente ricostruito le vicende societarie che hanno condotto al fallimento della società, mettendo in evidenza che l'incolpato ha rivestito la carica di amministratore unico del Catanzaro dal 23 agosto 2009 sino al 17 novembre 2010, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni ed è stato sostituito dal Sig. Giuseppe Alfonso Santaguida, che ha amministrato la società sino alla sentenza dichiarativa del fallimento intervenuta il 24 febbraio 2011.

Particolarmente significative per la ricostruzione dei fatti oggetto dell'incolpazione sono risultate, secondo la decisione di primo grado, le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Catanzaro sulla scorta delle quali la Procura della Repubblica di Catanzaro ha chiesto ed ottenuto il rinvio a giudizio dell'Aiello e di altri coimputati (fra i quali i sottoscrittori dei contratti indicati nell'incolpazione nonché Giuseppe Soluri, all'epoca di fatti procuratore speciale della società FC Catanzaro S.p.a.) per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta e societaria.

La Polizia giudiziaria – ricorda ancora la decisione di primo grado – ha infatti evidenziato che alla data in cui sono stati stipulati i contratti oggetto di contestazione (e cioè nel mese di agosto del 2010) la società F.C. Catanzaro S.p.a. versava già in uno stato di difficoltà finanziaria e di squilibrio economico e patrimoniale, tanto è vero che il Collegio sindacale aveva reiteratamente invitato l'organo amministrativo ad astenersi dal compiere nuove operazioni e ciò a causa dello stato di scioglimento della società, che era scaturito dalla mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2447 c.c. per la copertura delle perdite di esercizio, così come risulta puntualmente indicato in una lettera inviata all'amministratore unico e ai soci, in data 24 agosto 2010, dai componenti dimissionari del Collegio Sindacale.

Ha rilevato pertanto il Tribunale Federale che l'amministratore unico Antonio Aiello, nel momento in cui ha concluso gli accordi oggetto di incolpazione, era pienamente consapevole che si trattava di atti pericolosi per la situazione finanziaria della società e che avrebbero contribuito al dissesto finanziario della medesima. Le pessime condizioni economiche e finanziarie in cui versava la società erano del resto state descritte anche dal Sig. Nazario Sauro, all'epoca segretario del Catanzaro, il quale, sentito a sommarie informazioni in data 5 novembre 2013, aveva dato atto di una situazione economico-finanziaria estremamente precaria, tanto che le gare di campionato venivano svolte sempre a porte chiuse proprio per la mancata copertura economica dei vari servizi annessi all'organizzazione delle gare e che vi era stata altresì una penalizzazione a carico della società per il mancato pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e fiscali del primo trimestre della stagione sportiva 2009/2010.

In questo contesto – sottolinea ancora la decisione di primo grado – si spiegava altresì il motivo per il quale contestualmente alla sottoscrizione dei contratti, erano state elaborate e fatte sottoscrivere ai tesserati anche le relative risoluzioni consensuali, ancorché prive della data e della sottoscrizione dell'amministratore unico. Esse infatti – sempre stando a quanto dichiarato in proposito dal Sig. Nazario Sauro – erano destinate ad essere sottoscritte, datate e depositate dall'amministratore unico nel momento in cui fossero venuti meno quei promessi aiuti economici e quelle sponsorizzazioni, che avrebbero potuto garantire il supporto economico all'intero apparato tecnico societario (tecnici e calciatori)

Ritenuti pertanto fondati, sulla scorta di tali argomentazioni, gli addebiti rivolti all'attuale ricorrente, il Tribunale Federale Nazionale, all'esito del giudizio di primo grado, ha inflitto all'Aiello la sanzione dell'inibizione per anni 2 e dell'ammenda di €10.000,00.

Nell'ambito del secondo procedimento disciplinare, il Tribunale Federale ha affermato la responsabilità dell'Aiello per le seguenti violazioni:

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., nonché art. 21, commi 2 e 3, e art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. per aver causato, con la

propria gestione, il dissesto economico-finanziario della fallita società attraverso le condotte più specificamente descritte nella parte motiva del deferimento;

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., perché nella sua veste di Amministratore unico della F.C. Catanzaro S.p.A., distraeva la somma di € 19.200,00 dallo stesso ricevuta dalla Camera di Commercio di Catanzaro;

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., nonché art. 8, commi 1, 2 e 6, C.G.S., per aver sottoscritto in data 6.5.2010 i contratti economici integrativi fraudolentemente concordati e simulati con i calciatori Davide Lodi, Alessandro Vono, Roberto Di Maio, Stefano Di Cuonzo, Manolo Mosciaro e in data 18.10.2010 con il calciatore Giovan Giuseppe Di Meglio, pur nella consapevolezza della gravissima condizione finanziaria della società e della relativa situazione di insolvenza aggravandone in tal modo il dissesto economico-finanziario;

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C. perché in concorso con i calciatori cagionava con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società F.C. Catanzaro S.p.a., in particolare per effetto della stipula dei contratti in data 6 maggio 2010 con i calciatori Davide Lodi, Alessandro Vono, Roberto Di Maio, Stefano Di Cuonzo, Manolo Mosciaro e, in data 18 ottobre 2010, con il calciatore Giovan Giuseppe Di Meglio, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società, ne determinavano un dissesto irreversibile, riversando tra l'altro sulla società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti, tra stipendi, tasse e oneri riflessi;

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., nonché art. 93, comma 1, della N.O.I.F. e art. 22, comma 4, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all'epoca dei fatti per la mancata indicazione del nome dell'agente sig. Francesco Romano nel contratto economico stipulato in data 6.5.2010 dal calciatore Davide Lodi con la F.C. Catanzaro S.p.a.;

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., e art. 10, comma 1, del Codice Giustizia Sportiva, per essersi avvalso nel corso della stagione sportiva 2008/2009, dell'attività del sig. Francesco Ceravolo volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva della F.C. Catanzaro S.p.a. nonché ancora di direttore sportivo, nella consapevolezza che quest'ultimo era contemporaneamente tesserato per la società A.C. Arezzo S.p.a. con la stessa qualifica di direttore sportivo, tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del sig. Cataldo Ceravolo, così come allo stesso contestato con il presente provvedimento;

- art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 7, comma 1, lett. A, del Regolamento Agenti Calciatori vigente sino al 7.4.2010, per essersi avvalso, nella stagione sportiva 2009/2010, del sig. Cataldo Ceravolo, nonostante fosse iscritto nell'elenco di Agenti di calciatori della F.I.G.C. come dirigente di fatto della società F.C. Catanzaro S.p.a., chiedendogli di svolgere attività nell'interesse di tale società;

- art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli art. 3, commi 3 e 4, all'art. 12, commi 1 e 4, del Regolamento Agenti Calciatori, vigente all'epoca dei fatti, per aver stipulato in data 25.1.2010 un mandato in nome e per conto della società F.C. Catanzaro S.p.a. con il sig. Cataldo Ceravolo deliberatamente simulato per consentire al suddetto Cataldo Ceravolo di ottenere un compenso per l'attività svolta nella stagione sportiva 2009/2010 nel ruolo di dirigente di fatto della società F.C. Catanzaro S.p.a., o comunque per aver svolto attività nell'interesse di tale società, tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del sig. Francesco Ceravolo.

La responsabilità dell'Aiello per tutte le suddette violazioni è stata affermata dal Tribunale Federale sulla scorta di tutte le evidenze ricavabili dal materiale di indagine raccolto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro e dalla Procura Federale, alla luce del quale risulterebbe indubbio che le condotte contestate sono state effettivamente realizzate dall'incolpato ed hanno contribuito al dissesto economico-finanziario della società. La decisione di primo grado ha peraltro espresso alcune perplessità – di cui ha poi tenuto conto nella commisurazione della pena – sulla effettiva consapevolezza, da parte dell'Aiello, del danno grave e irreparabile che avrebbe potuto provocare la sottoscrizione dei contratti con i sopramenzionati calciatori: ciò perché la stipulazione dei suddetti contratti era intervenuta in un momento storico in cui la squadra andava più che bene sul piano sportivo e la città sembrava intenzionata a sostenerla concretamente nel caso di un promozione.

In relazione a tutte le suddette violazioni il Tribunale Federale, all'esito del dibattimento di primo grado, ha pertanto irrogato al sig. Antonio Aiello la sanzione dell'inibizione per anni 4 e dell'ammenda di €20.000,00.

Avverso la prima decisione ha presentato ricorso il sig. Antonio Aiello sviluppando i seguenti motivi:

1) quanto alla stipulazione dei contratti con i tecnici Josè Marcelo Impasinkatu, Filippo Vito Di Pierro e il direttore sportivo Kelamandu Malù Impasinkato, ha dedotto il ricorrente che essa è intercorsa in un periodo in cui la situazione societaria era profondamente mutata per aver fatto ingresso nella compagine societaria un'associazione denominata "Tribuna Gianna" avente lo specifico ed esclusivo scopo di sostenere economicamente la società e di traghettarla verso uno stabile assetto societario. In questo contesto, pur avendo mantenuto il sig. Aiello, solo formalmente, l'incarico di Amministratore unico, le funzioni di Presidente della società con tutti i connessi poteri gestionali, venivano svolte di fatto dal dott. Maurizio Ferrara, in qualità di rappresentante della suddetta Associazione. Tale assetto dei rapporti societari sarebbe del resto stato descritto dallo stesso dott. Maurizio Ferrara nella memoria difensiva presentata al Procuratore Federale in data 16.2.2016 e troverebbe altresì conferma nelle dichiarazioni rese al nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro dal Segretario Generale della società, sig. Nazario Sauro, e nella circostanza che la conferenza stampa di presentazione dei nuovi tecnici e del nuovo direttore sportivo fu appunto coordinata non dal sig. Aiello ma dal dott. Maurizio Ferrara. In questo quadro, quindi, il sig. Aiello avrebbe firmato i contratti di cui all'incolpazione solo in virtù della formale carica societaria ancora ricoperta, ma senza aver avuto contatti con i soggetti poi contrattualizzati e senza che tale operazione fosse stata da lui concepita o condivisa. Tali contratti sarebbero stati peraltro tutti stipulati ai minimi federali con l'unico intento di fornire continuità sportiva alla società calcistica;

2) quanto alle risoluzioni contrattuali di cui all'imputazione, anche queste, secondo il ricorrente, sarebbero frutto degli accordi intervenuti con il dott. Maurizio Ferrara, come quest'ultimo avrebbe del resto ammesso nell'ambito della sua memoria difensiva;

3) quanto all'incolpazione relativa al fatto di aver cagionato il dissesto economico della società, deduce il ricorrente di aver ricoperto l'incarico di Amministratore unico solo per un limitato periodo di tempo (dal 23.8.2009 al 17.11.2010) e che, come sarebbe dimostrato dalle stesse indagini condotte dalla Procura Federale, le difficoltà economiche della società rimonderebbero ad epoca ben precedente alla gestione Aiello, al quale quindi non può quindi attribuirsi la responsabilità per il definitivo deteriorarsi di tale situazione economica;

4) il ricorrente lamenta infine l'eccessività delle sanzioni applicate in primo grado, sottolineando il diverso trattamento che è stato riservato ad un altro incolpato, la cui posizione, pur in relazione ai medesimi addebiti, è stata definita con una sanzione concordata assai più lieve di quella applicata al ricorrente.

Avverso la seconda decisione il sig. Aiello ha proposto ricorso sviluppando i seguenti motivi di ricorso:

1) ha rilevato innanzitutto il ricorrente che la stessa decisione di primo grado manifesta alcune perplessità in merito ai capi di imputazione relativi alla sottoscrizione dei contratti con i calciatori del 6 maggio 2010 e ciò perché, sotto un primo profilo, non vi sarebbe stata certezza sulla consapevolezza da parte dell'Aiello di provocare, con la sottoscrizione di quei contratti, un danno grave e irreparabile, visto che, ove fosse maturata una promozione sul campo si sarebbe potuta concretizzare una diversa situazione societaria; sotto un secondo profilo, la sottoscrizione di tali contratti non avrebbe avuto a che fare con le cause del dissesto del Catanzaro Calcio e, infine, sotto un terzo profilo i suddetti contratti sono stati comunque approvati dalla Lega competente. Sulla scorta di tali premesse deduce il ricorrente che le "perplessità" esternate dal Tribunale in merito alla sottoscrizione dei contratti in data 6 maggio 2010 avrebbero pertanto dovuto condurre quest'ultimo a prosciogliere l'Aiello dai suddetti capi di imputazione.

2) se il Tribunale afferma – osserva ancora il reclamante – che i contratti di cui alle incolpazioni furono approvati dalla Lega e che dunque non è configurabile, nel caso di specie, la violazione dell'art. 8, C.G.S., con conseguente maturazione del termine prescrizionale, non si vede perché tale ragionamento giuridico non dovrebbe valere anche per l'Aiello. La inconfigurabilità dell'art. 8, non potendo avere natura soggettiva, bensì oggettiva, non dovrebbe applicarsi infatti neppure nei confronti dell'Aiello, con la conseguenza che, esclusa la configurabilità dell'art. 8, si dovrebbe applicare un termine prescrizionale più breve (4 anni più 2 anni per gli atti interruttivi), già interamente maturato al 30.6.2016, così come già ritenuto per i calciatori deferiti. Osserva inoltre il ricorrente che nel caso di specie non si verterebbe in un caso di violazione dell'art. 8 perché da un lato non vi sarebbe stata alcuna mancata produzione,

alterazione o falsificazione materiale o ideologica di documenti richiesti dagli organi della giustizia sportiva o dagli organi di controllo della F.I.G.C. (violazioni punite dall'art. 8, comma 1) e dall'altro non vi sarebbe stata elusione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della normativa federale in materia gestionale-economica, tanto più tenuto conto di quanto affermato dal Tribunale circa la sostanziale correttezza dei contratti stipulati;

3) in merito alla contestazione relativa alla distrazione della somma di €19.200,00, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa dalla quale si ricaverebbe che tale somma fu regolarmente incassata sul conto corrente della società;

4) quanto al rapporto con i sigg. Francesco e Cataldo Ceravolo, ha dedotto il sig. Aiello che con i suddetti Ceravolo esisteva una conoscenza risalente nel tempo e che egli li aveva interpellati per alcuni consigli di carattere tecnico in assoluta buona fede;

5) quanto alla mancata indicazione del nome dell'Agente Francesco Romano nel contratto stipulato con il calciatore Davide Lodi in data 6.5.2010, ha dedotto il ricorrente che essa troverebbe spiegazione nel fatto che da un lato il contratto è stato stipulato su un modulo prestampato, contenente quindi anche una casella ove indicare l'agente del calciatore e che, dall'altro, in base a quanto dichiarato dal Direttore generale Marcello Pitino, nessun Agente di calciatori ha mai partecipato alla fase delle trattative per la sottoscrizione del contratto di Davide Lodi e questo appunto spiega perché manchi la firma dell'Agente sul modulo contrattuale;

6) ha dedotto infine il ricorrente che la sanzione inflitta è del tutto sproporzionata alla gravità dei fatti commessi e dovrebbe essere quindi congruamente ridimensionata.

Entrambi i suddetti ricorsi sono stati fissati per la riunione del giorno 21 settembre 2016.

In quella sede il difensore dell'Aiello ha peraltro eccepito che dall'avviso dell'udienza ricevuto via PEC in data 13 settembre, non risultava decorso il termine di venti giorni liberi per la comparizione in udienza, previsto dall'art. 41, comma 1, C.G.S., applicabile anche al giudizio di appello ai sensi del successivo art. 42, chiedendo che venisse quindi concesso un nuovo termine di comparizione.

La Corte Federale, in accoglimento di tale eccezione, ha disposto il rinvio della trattazione al giorno 5 ottobre 2016 e ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 34 bis, comma 2 e 5, C.G.S e 38, commi 2 e 5, C.G.S. del Coni, la sospensione del termine di sessanta giorni previsto per la celebrazione del giudizio di secondo grado

Nel corso della successiva udienza del 5.10.2016 la difesa del ricorrente ha innanzitutto eccepito, riportandosi ad un memoria scritta inviata alla Segreteria della Corte in data 23.9.2016, l'illegittimità della sospensione dei termini disposta dalla Corte Federale nella precedente udienza e ha pertanto avanzato richiesta di estinzione dei due procedimenti aperti a carico del suo assistito ai sensi dell'art. 34 bis, commi 2 e 4, C.G.S. e dell'art. 38, commi 2 e 4 C.G.S. del CONI.

Ha dedotto a tal proposito il ricorrente che, nel caso di specie, non si era trattato di un rinvio a richiesta dell'incolpato o del suo difensore (ipotesi appunto contemplata dall'art. 38, comma 5, lett. d), bensì di una eccezione procedurale, relativa al mancato rispetto del tassativo termine di comparazione previsto dal C.G.S. Ne conseguirebbe pertanto, secondo il ricorrente, che la sospensione del procedimento, in assenza del presupposto normativo richiesto, non avrebbe potuto essere disposta e che, pertanto, essendo ormai interamente decorso il termine di 60 giorni previsto per la celebrazione del giudizio di appello, la Corte Federale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione di entrambi i procedimenti di cui Aiello risulta incolpato.

L'eccezione va disattesa.

Il rinvio dell'udienza dibattimentale è stato correttamente disposto per garantire il rispetto dei termini a difesa dell'incolpato, assicurando, al tempo stesso, anche la pienezza del contraddittorio con la Procura Federale in ordine alla valutazione di ogni possibile eccezione riguardante l'asserita estinzione del procedimento.

Occorre allora stabilire se effettivamente il procedimento si sia estinto, come ritenuto dal reclamante, per non essersi il giudizio di appello conclusosi nell'indicato termine di sessanta giorni o se, piuttosto, non debba trovare applicazione la disciplina della sospensione del decorso dei termini, prevista dall'art. 34-bis, comma 5, del CGS: "*5. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare*".

Al riguardo, occorre considerare due argomenti essenziali, anche prescindendo da ogni possibile approfondimento in ordine alla necessità di individuare altre ipotesi di sospensione obbligatoria o facoltativa dei termini di conclusione del procedimento disciplinare non espressamente contemplati dalle norme federali e dal codice di giustizia sportiva, ma ricavabili dal complesso del sistema.

A tale ultimo proposito, infatti, il Collegio ritiene che sia quanto meno dubbio il postulato interpretativo da cui muove l'affermazione della difesa del reclamante, secondo cui, nell'art. 34-bis, vi sarebbe una tassativa previsione delle cause di sospensione dei termini di durata del procedimento disciplinare.

Infatti, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la formulazione letterale della norma potrebbe anche condurre alla conclusione secondo la quale, in via di interpretazione sistematica e teleologica, possano rinvenirsi nell'ordinamento altri casi in cui i termini del procedimento devono essere sospesi od interrotti (per esempio, per il compimento di attività istruttoria indispensabile).

Tale esito potrebbe essere ricavato, sul piano logico e sistematico, dalla regola generale espressa dal comma 5 dell'art. 34-bis: se il collegio giudicante ha sempre il potere discrezionale di disporre la prosecuzione del giudizio anche in presenza di una causa di sospensione, se ne dovrebbe ricavare, a contrario, il simmetrico principio in forza del quale il giudice è ugualmente titolare del potere di disporre la sospensione del processo (e dei relativi termini di estinzione) in presenza di particolari ragioni obiettive (quali, appunto, l'esigenza di rispettare il diritto di difesa dell'incolpato), ancorché queste non siano analiticamente elencate dalla norma codicistica (la quale avrebbe il solo scopo di indicare le fattispecie esemplificative di maggiore occorrenza pratica).

Ma, anche mettendo da parte questi profili di carattere generale, occorre considerare, in primo luogo, che, nelle vicenda procedimentale in esame, l'udienza dibattimentale è stata indiscutibilmente fissata nel termine previsto di sessanta giorni (con un atto di impulso del giudizio che ne ha impedito l'estinzione) e che il suo rinvio è dipeso unicamente da un rilievo formulato dalla difesa della parte.

In tale quadro fattuale, a nulla rileva la circostanza che, in astratto, il rispetto dei termini dilatori a tutela delle parti avrebbe potuto essere rilevato anche di ufficio.

Il codice di giustizia sportiva del CONI, infatti, nel citato art. 38, comma 5, lettera d), non distingue espressamente i casi in cui la richiesta di rinvio formulata dall'incolpato dipenda dall'esigenza di rispettare una disposizione procedurale da quelli in cui, invece, il differimento sollecitato dalla parte sia giustificato da ragioni meramente soggettive (istanze istruttorie, o riguardanti un impedimento personale della parte o del suo difensore).

Osserva infatti la Corte Federale che il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall'art. 41, comma 1, C.G.S. può essere oggetto di specifica eccezione, ben potendo la parte processuale interessata alla spedita celebrazione del giudizio di appello rinunciarvi, in tutto o in parte, anche implicitamente (e cioè non sollevando la relativa eccezione), senza che ciò si ripercuota sulla legittimità del giudizio.

Trattandosi quindi di termine a cui l'incolpato può rinunciare, anche la decisione della parte che, valutate le proprie esigenze difensive, ritenga di eccipirne la violazione, chiedendo un rinvio dell'udienza al fine di poter usufruire integralmente dell'ordinario termine di comparazione va opportunamente ricondotta, sul piano testuale e sistematico al caso previsto dall'art. 38, comma 5, lettera d), del C.G.S. del CONI, nella parte in cui prevede il rinvio del procedimento disciplinare a richiesta della parte interessata (*"se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore"*).

Del tutto legittima è pertanto la decisione con la quale la Corte Federale, nel disporre il rinvio dell'udienza al 5.10.2016, ha contestualmente disposto la sospensione del termine di cui all'art. 34 bis, comma 2, del CGS e, per conseguenza, nessuna estinzione del procedimento di primo grado si è dunque verificata nel caso di specie.

Ma vi è un ulteriore e decisivo argomento che conduce, parimenti, alla sicura esclusione della prospettata estinzione del presente giudizio di appello.

Come ampiamente illustrato in narrativa, il doppio deferimento dell'Aiello trae origine dagli accertamenti effettuati dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che, dopo aver provveduto all'iscrizione nel registro degli indagati, ha emesso in data 14.2.2014 l'avviso di conclusione delle indagini preliminari relativo al procedimento penale n. 973/2014 R.G. N.d.R. nell'ambito del quale, l'Aiello, nella sua qualità di amministratore unico del F.C. Catanzaro S.p.a., è stato chiamato a rispondere, insieme ad altri tesserati della medesima società, di concorso nel reato di bancarotta societaria per avere con operazioni dolose – fra le quali proprio quelle che sono state contestate all'Aiello in sede disciplinare – cagionato il fallimento della società.

Tale processo è sicuramente ancora in corso, né risulta che nei confronti dell'Aiello sia stata emessa nel frattempo una sentenza di non luogo a procedere.

Pertanto, nel caso di specie, si applica la puntuale previsione del CGS del CONI (art. 38, comma 5, lettera a), secondo la quale i termini sono in ogni caso sospesi quando per lo stesso fatto pende un

procedimento penale (*“se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero l’incolpato è stato fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo restando che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”*).

È evidente la *ratio* della norma del codice di giustizia sportiva: l’esigenza della sollecita conclusione del procedimento disciplinare, tanto più avvertita nella fase di impugnazione (alla base delle regole sull’estinzione del procedimento), deve sempre coordinarsi con i tempi della giustizia ordinaria, ferma restando la tendenziale autonomia dei tuoi processi.

In questo senso, la pendenza del procedimento penale è considerata dall’ordinamento sportivo come idonea a imporre un possibile “rallentamento” del procedimento disciplinare, impedendo il decorso dei termini di estinzione, ma lasciando sempre ferma la facoltà per il giudice sportivo che procede di portare comunque avanti la fase del giudizio in corso.

La causa di sospensione, quindi, incide direttamente sui termini di conclusione del procedimento, senza però ostacolarne lo svolgimento, come è avvenuto nel presente giudizio, anche nella fase di appello.

Ne deriva, in conclusione, che il breve rinvio dell’udienza dibattimentale, correttamente disposto per tutelare il diritto di difesa delle parti, non ha inciso sul decorso dei termini per la estinzione del giudizio di appello.

Quanto al merito, i ricorsi, di cui la Corte Federale, nella riunione del 5 ottobre 2016, ha disposto la riunione per motivi di evidente connessione oggettiva e soggettiva, sono parzialmente fondati e vanno dunque accolti nei termini che si indicheranno qui di seguito.

Vanno in primo luogo disattesi tutti i motivi con i quali la difesa dell’Aiello ha contestato l’affermazione di responsabilità a suo carico per tutte le condotte a lui contestate contenuta nella decisione del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 20.7.2016.

Con ampia e approfondita motivazione la decisione impugnata ha infatti messo in luce che, contrariamente a quanto affermato nell’atto di appello, il sig. Antonio Aiello non era affatto estraneo alla gestione societaria ma ha invece sempre esercitato i suoi poteri e le sue funzioni di Amministratore unico provvedendo alla stipula dei contratti che gli sono contestati con piena consapevolezza delle gravi difficoltà finanziarie in cui la società si trovava al momento della stipula e degli effetti ulteriormente dannosi che da quei contratti sarebbero derivati sulla già evidente situazione di insolvenza societaria. L’effettività del ruolo gestionale svolto dall’Aiello nel periodo oggetto di contestazione ha trovato del resto ampia conferma, così come ha sottolineato l’impugnata decisione, nelle risultanze delle indagini svolte in sede penale, che hanno condotto il Pubblico Ministero a contestare all’Aiello, nella sua qualità di Amministratore unico del Catanzaro dal 23.8.2009 al 17.11.2010, il reato di concorso in bancarotta fraudolenta; nelle iniziative assunte dal collegio sindacale del Catanzaro, che, sin dal 24.8.2010 ha indirizzato all’Amministratore unico e ai soci, senza che l’Aiello abbia in alcun modo contestato tale sua effettiva qualità, una lettera in cui metteva puntualmente in evidenza la situazione estremamente precaria in cui versava la società sul piano economico e le iniziative che essa avrebbe dovuto intraprendere; nelle dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento sportivo tra le quali emergono in particolare quelle ampiamente citate nella decisione impugnata rese dal sig. Nazario Sauro, all’epoca segretario del F.C. Catanzaro S.p.A..

Va infine considerato che nella stessa memoria a firma del dott. Maurizio Ferrara in data 16.2.2016, che la difesa dell’Aiello cita a sostegno della tesi secondo la quale la stipulazione dei contratti con i nuovi tecnici e il nuovo direttore sportivo è riconducibile ad un periodo in cui le funzioni gestorie erano svolte esclusivamente dal dott. Ferrara, emerge invece che l’Aiello anche in quell’occasione aveva continuato a svolgere le funzioni di Amministratore unico, come dimostra del resto la sottoscrizione da parte sua dei relativi contratti.

Vanno del pari disattese le censure svolte nel ricorso presentato avverso la seconda decisione del Tribunale Federale. Quanto infatti al proscioglimento dei calciatori dagli addebiti relativi alla sottoscrizione dei nuovi contratti in data 6.5.2010, le argomentazioni svolte dalla decisione di primo grado non possono essere automaticamente estese anche alla posizione del sig. Aiello. Se infatti è corretto affermare, secondo i principi elaborati da un consolidata giurisprudenza federale, che i calciatori non hanno poteri diretti nella gestione economica della società e non possono quindi adeguatamente valutare l’impatto che eventualmente derivi sull’equilibrio economico della società dal compimento di atti di gestione ordinaria o straordinaria, tale principio non può evidentemente applicarsi a chi, viceversa, svolgendo un incarico amministrativo all’interno della società, è pienamente in grado di valutare i rischi

che l'aumento degli emolumenti riconosciuti ai calciatori può provocare in merito alle sorti economiche della società.

Se è vero pertanto che il Tribunale di primo grado ha riconosciuto che tali contratti sono stati stipulati in un momento in cui si sperava che il Catanzaro potesse accedere al campionato di categoria superiore e che tale promozione avrebbe consentito di superare, anche grazie all'intervento di nuovi soci, la precaria situazione economica della società e che, pertanto, non vi sarebbe certezza che l'Aiello abbia agito con la sicura consapevolezza di arrecare un danno grave e irreparabile al Catanzaro, tali circostanze possono essere valutate solo in chiave di attenuazione delle sanzioni applicabili all'Aiello. Non può esservi infatti dubbio che nel momento in cui sono stati posti in essere la situazione economica della società, così come è emerso anche dalle indagini svolte in sede penale, era molto precaria e che il notevole aumento degli emolumenti da corrispondere ai calciatori ha certamente aggravato il rischio di un disequilibrio economico della società, così come poi esso si è effettivamente manifestato.

Da disattendere sono altresì le argomentazioni relative al fatto che i suddetti contratti sono stati approvati dalla Lega competente e che in essi non può quindi intravedersi alcun intento elusivo della normativa federale in materia gestionale ed economica. Nell'approvazione dei contratti, la Lega svolge un controllo di carattere meramente formale, che ovviamente non può estendersi alle conseguenze che dalla sottoscrizione di tali contratti possono eventualmente derivare sull'equilibrio economico della società. È invece significativo osservare che i suddetti contratti sono stati sottoscritti, nel caso di specie, pochi giorni dopo il 30.4.2010. Tale circostanza non può ritenersi casuale, giacché, come è noto, ove essi fossero stati sottoscritti prima di tale termine, il loro effettivo pagamento sarebbe rientrato negli obblighi che la società avrebbe avuto l'onere di adempiere per poter ottenere l'iscrizione al successivo campionato. La tempistica di tali sottoscrizioni è dunque chiaramente indicativa del fatto che l'Aiello ben si rendeva conto del rischio che la società potesse non riuscire ad onorare tali contratti e che egli ha pertanto voluto aggirare gli obblighi previsti dalla normativa federale per l'iscrizione al nuovo campionato, volontariamente ritardando, seppure di pochi giorni, la sottoscrizione dei medesimi. La violazione disciplinare prevista dall'art. 8, comma 2, risulta quindi pienamente integrata.

Vanno altresì disattese le ulteriori argomentazioni sviluppate nel ricorso dell'Aiello. Quanto infatti alla contestazione relativa alla distrazione della somma di €19.200,00, tale illecito non può certamente essere escluso sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa, da cui risulta che la somma oggetto di distrazione è stata versata non su un conto della società bensì su un conto intestato a "Tribuna Gianna". Quanto ai rapporti fra Aiello e Francesco e Cataldo Ceravolo, numerosissime e convergenti sono le dichiarazioni acquisite in fase di indagine dalle quali risulta l'intento dell'Aiello di attribuire a Cataldo Ceravolo un ruolo di consulenza tecnica per la scelta dei calciatori nonostante la consapevolezza in capo al primo che il Ceravolo non avrebbe potuto svolgere tale incarico in quanto iscritto all'albo degli Agenti dei calciatori. Altre univoche fonti dichiarative documentano, che, proprio per questo, tale incarico avrebbe dovuto essere retribuito mediante la simulazione di un rapporto di mandato intercorso fra lo stesso Ceravolo e un calciatore tesserato dalla F.C. Catanzaro S.p.a.

Pacifica è infine la violazione relativa alla mancata indicazione del nome dell'Agente Francesco Romano nel contratto stipulato con il calciatore Davide Lodi in data 6.5.2010, per quello che risulta documentalmente e che è stato inoltre ricostruito attraverso l'audizione dello stesso Agente del calciatore.

Va invece accolta la subordinata richiesta avanzata dal ricorrente di attenuazione del trattamento sanzionatorio complessivamente applicato.

Deve infatti rilevarsi in proposito che tutte le violazioni ascritte all'Aiello si inseriscono in un contesto storico caratterizzato da gravi difficoltà di ordine economico-gestionale in cui il Catanzaro si dibatteva non soltanto a causa delle decisioni assunte dall'attuale ricorrente, ma anche per effetto di un rilevante passivo, accumulatosi anche nel corso delle precedenti gestioni. La circostanza che in relazione alle violazioni disciplinari ascritte al sig. Aiello con riferimento al medesimo periodo storico in cui egli ha ricoperto il ruolo di Amministratore unico della società, la Procura Federale abbia avviato due diversi procedimenti disciplinari che sono rimasti separati anche nel corso della fase del giudizio di primo grado, ha determinato nei confronti dell'attuale ricorrente un carico sanzionatorio che risulta certamente sproporzionato rispetto alla gravità delle condotte di cui si è reso responsabile. Non va infatti sottaciuto a tal proposito che il sig. Aiello ha avuto modo di occuparsi della gestione del Catanzaro calcio per un limitato periodo di tempo, in una fase in cui, le aspettative di promozione della squadra in una serie superiore, accompagnate dalle promesse di sostegno che in questa prospettiva avevano formulato nuovi aspiranti soci, hanno certamente contribuito ad attenuare la percezione dei rischi che il compimento di determinate operazioni, in sé certamente inopportune e sconsigliabili tenuto conto della già precaria situazione economica della società, avrebbe potuto comportare per l'equilibrio economico della società.

Valutate pertanto le suddette circostanze e applicato all'Aiello il regime sanzionatorio previsto per la continuazione, la Corte Federale ritiene pertanto congruo, in parziale accoglimento del ricorso, ridurre le sanzioni applicate nei suoi confronti in primo grado alla sanzione complessiva dell'inibizione di anni 3 e dell'ammenda di €15.000,00.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, come sopra proposti dal sig. Aiello Antonio in parziale accoglimento riduce la sanzione complessiva all'inibizione di anni 3 e all'ammenda di €15.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. CERAVOLO CATALDO (ALL'EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER ANNI 1;**
- **AMMENDA DI €10.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, COMMA 1, C.G.S., DEGLI ARTT. 7, COMMA 1, LETT. A) E 12, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; DELL'ART. 11, COMMA 1, LETT. A) E 19 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE DALL'8.4.2010; DEGLI ARTT. 3, COMMI 3 E 4, E 12, COMMI 1 E 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI; NONCHÉ CAPO I DEL CODICE DI CONDOTTA PROFESSIONALE COSTITUENTE L'ALL. A DEL CITATO REGOLAMENTO – (NOTA N. 10443/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

Il sig. Cataldo Ceravolo è stato deferito dalla Procura Federale per le seguenti violazioni: 1. Art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., artt. 7, comma 1, lett. A e 12, comma 1, del regolamento agenti di calciatori vigente sino al 7.4.2010, e art. 11, comma 1, lett. A e 19, comma 3, del regolamento agenti calciatori vigente dall'8.4.2010, per avere svolto, nella stagione sportiva 2009/2010 il ruolo di dirigente di fatto della società F.C. Catanzaro S.p.A. o comunque aver svolto attività nell'interesse di tale società, nonostante fosse iscritto nell'elenco degli agenti di calciatori della FIGC; 2. Art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., artt. 3, commi 3 e 4, e 12, commi 1 e 4, del regolamento agenti di calciatori vigente all'epoca dei fatti, nonché capo 1 del codice di condotta professionale costituente l'allegato A del citato regolamento, per aver stipulato in data 25.1.2010 un mandato rosso con la società F.C. Catanzaro S.p.A. deliberatamente simulato per consentirgli di ottenere un compenso per l'attività svolta nella stagione sportiva 2009/2010 nel ruolo di dirigente di fatto della società F.C. Catanzaro S.p.A. o comunque per aver svolto attività nell'interesse di tale società, tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante del sig. Francesco Ceravolo.

Il Tribunale Federale con decisione del 14.7.2016, pubblicata sul comunicato ufficiale n. 8/TFN – Sezione disciplinare del 25.7.2016 ha ritenuto fondate le contestazioni di cui al deferimento affermando che esse hanno trovato conferma negli atti esaminati in primo grado e nel comportamento del soggetto deferito che, non partecipando al giudizio di primo grado, ha implicitamente fornito conferma dei fatti contestati.

Avverso la decisione del Tribunale Federale ha proposto ricorso, a mezzo del suo difensore il sig. Cataldo Ceravolo, deducendo in via preliminare, che la motivazione contenuta nella decisione impugnata risulterebbe assolutamente generica in quanto inidonea a circostanziare con precisione gli atti sulla base dei quali si è proceduto alla conferma dell'incolpazione nei confronti dell'esponente. Rileva il ricorrente in sostanza che in base alla stringata espressione utilizzata dal Tribunale Federale e in base alla quale "la violazione contestata dalla Procura Federale appare confermata in atti", non sarebbe possibile comprendere quale siano le valutazioni compiute dal giudice di primo grado risultandone così altresì violato il diritto di difesa. Aggiunge inoltre il ricorrente che altresì contraria ai principi affermati dalla giurisprudenza civile risulterebbe l'affermazione contenuta nella decisione di primo grado secondo la quale "la mancata partecipazione del soggetto deferito al giudizio di primo grado suona come implicita conferma dei fatti contestati". Afferma in proposito il ricorrente di essere rimasto contumace nel processo di primo grado solo in quanto riteneva di aver compiutamente chiarito la sua posizione nel corso dell'audizione resa innanzi alla Procura Federale e che comunque il suo ruolo nell'intera vicenda sottoposta al giudice di primo grado fosse del tutto marginale e insignificante.

Quanto al merito delle contestazioni il ricorrente nega innanzitutto di aver mai assunto la veste di “collaboratore” della società F.C. Catanzaro ma di aver svolto la semplice funzione di Agente del predetto club munito di regolare mandato. L’operazione di mercato del calciatore Berger non sarebbe quindi mai stata “preconfezionata” al fine di retribuire una collaborazione diretta e continuativa dell’esponente con la società ma corrisponderebbe invece all’interesse del Catanzaro di acquisire un calciatore molto apprezzato per la categoria che il Ceravolo era riuscito ad assicurare al club senza nessun tipo di esborso per quest’ultimo. Tutto ciò del resto, sempre secondo il ricorrente, corrisponde al ruolo di giovane Agente svolto dal Ceravolo che, all’epoca, essendosi appena avvicinato al mondo del calcio, cercava di crearsi contatti (anche mediante l’intervento del padre, già stimato dirigente sportivo) per poter proporre i calciatori da lui rappresentati ai club che fossero interessati ad acquisirli. Di nessun rilievo dal punto di vista probatorio risulterebbe altresì la sua partecipazione alla conferenza stampa di presentazione della squadra e dello staff tecnico nel luglio 2009 alla quale il reclamante partecipò solo in quanto invitato, senza potere neanche immaginarsi che l’Amministratore unico del tempo avrebbe approfittato del suo cognome per promuovere la nuova squadra per accattivarsi le simpatie della tifoseria. Illuminanti del resto nel confermare l’innocenza del Ceravolo sarebbero del resto, sempre secondo le deduzioni del ricorrente, le dichiarazioni (del tutto trascurate dalla sentenza di primo grado) rese da Alessandro Bruno e Stefano Di Cuonzo, calciatori in forza all’epoca dei fatti al Football Club Catanzaro che, in sede di audizione, dichiaravano, il primo di non aver mai visto e conosciuto Franco e Cataldo Ceravolo, il secondo di aver visto solo un paio di volte a Catanzaro l’attuale reclamante il quale gli aveva riferito di essere lì solo perché interessato a vedere una partita della squadra della sua città. Conclude pertanto l’attuale ricorrente, in via preliminare per la declaratoria di nullità e/o invalidità della decisione impugnata, in via principale per il proscioglimento da ogni addebito formulato a suo carico e in via subordinata per la riduzione della sanzione erogata in quanto del tutto sproporzionata rispetto alla scarsa gravità delle condotte sanzionate.

Il reclamo va parzialmente accolto.

Vanno innanzitutto respinte in quanto infondate le eccezioni relative alla nullità della decisione impugnata per difetto di motivazione. Va innanzitutto premesso che eventuali lacune motivatorie della decisione di primo grado non ne determinano la nullità, essendo casomai rimessa al giudice di secondo grado la verifica se la motivazione della decisione impugnata, per quanto stringata e sintetica e comunque suscettibile di integrazione da parte del Giudice di secondo grado, corrisponda o meno alle risultanze processuali.

Nel caso di specie tale verifica è senz’altro positiva, cosicché devono essere respinte anche le eccezioni di merito formulate dal ricorrente in relazione alla sua intervenuta condanna in primo grado.

Rileva infatti la Corte Federale che molteplici sono le fonti dichiarative dalle quali si desume che in effetti il sig. Cataldo Ceravolo ha svolto in favore della F.C. Catanzaro un’attività di consulenza incompatibile con la sua iscrizione nell’albo di agente dei calciatori e che la retribuzione per tale attività è stata mascherata attraverso la sottoscrizione di un mandato rosso relativo al trasferimento del calciatore Berger. Vanno *in primis* ricordate in proposito le dichiarazioni dell’ex Amministratore unico e socio del Catanzaro Antonio Aiello il quale ha confermato, nel corso della sua prima audizione in fase di indagini, che Cataldo Ceravolo collaborava con il padre Franco Ceravolo nello svolgimento nell’attività di consulenza, relativa alla scelta e alle trattative sugli ingaggi con i calciatori in favore del Catanzaro.

Ha precisato altresì il sig. Antonio Aiello che era stato proprio Francesco Ceravolo a dirgli che avrebbe mandato in sua vece il figlio Cataldo ad occuparsi del Catanzaro in quanto egli era in quel momento tesserato con l’Arezzo e non se ne poteva occupare personalmente e a chiedergli altresì di stipulare un contratto economico con il figlio stabilendo una cifra tra i €35.000,00 e i €40.000,00 cosa che l’Aiello aveva fatto facendogli firmare un mandato rosso relativo alla acquisizione delle prestazioni del calciatore Berger e che era stato proprio Franco Ceravolo ad indicargli tale modalità per il pagamento della consulenza al figlio.

L’Aiello ha infine precisato che l’operazione di acquisizione del calciatore Berger era stata direttamente gestita da Cataldo Ceravolo con il Direttore sportivo Pitino e che il calciatore aveva giocato molto poco e se ne era andato via alla fine del campionato.

Univoche conferme delle dichiarazioni rese da Antonio Aiello provengono da una serie numerosa di soggetti, fra i quali merita menzionare lo stesso calciatore Berger il quale ha affermato che dopo la firma del contratto aveva avuto occasione di rivedere Cataldo Ceravolo in occasione di alcune partite del Catanzaro, in occasione delle quali gli aveva manifestato il disappunto per le vicende del Catanzaro e di non averlo mai più successivamente rivisto e risentito. Di tenore analogo le dichiarazioni del dott. Giuseppe Soluri, ex socio del Catanzaro, il quale ha affermato che Cataldo Ceravolo era un consulente

esterno del Catanzaro per il mercato dei calciatori, inviato alla società da Franco Ceravolo, e che lo aveva visto spesso allo stadio in occasione delle partite del club; di Marcello Pitino, ex Direttore sportivo del Catanzaro, il quale ha ricordato di essere stato informato da Aiello che la società si sarebbe avvalsa della collaborazione esterna del sig. Ceravolo e che in effetti quest'ultimo era stato presentato a lui e alla stampa come consulente tecnico e che egli stesso aveva avuto occasione di verificare più volte che egli effettivamente svolgeva attività di consulenza in favore della società con particolare riferimento alle scelte di mercato; di Gaetano Auteri il quale ha ricordato che gli era stato riferito del ruolo di consulente della società svolto da Cataldo Ceravolo; di Nazario Sauro, segretario dell'F.C. Catanzaro S.p.A. ed ora della nuova società, il quale, nella sua seconda audizione ha evidenziato che all'inizio della stagione era stato presentato come consulente di mercato della società il sig. Cataldo Ceravolo che effettivamente segnalava e proponeva al sig. Aiello e al sig. Pitino giocatori utili per la costituzione della rosa ufficiale, che aveva partecipato anche ad un paio di conferenze stampa in cui era stato presentato da Aiello come consulente di mercato e che egli stesso aveva visto almeno un paio di volte nella sede del ritiro e anche nella sede societaria. Ha rammentato altresì il suddetto Nazario Sauro di aver fatto presente al Presidente Aiello che il ruolo di agente di calciatori che il sig. Ceravolo rivestiva era incompatibile con quello di consulente di mercato e che l'Aiello gli aveva risposto che ci avrebbe riflettuto e di non preoccuparsi.

Si tratta, come è del tutto evidente, di un compendio dichiarativo assolutamente univoco nel confermare la fondatezza delle contestazioni mosse al sig. Ceravolo e che non risulta suscettibile di smentita in base alle sole dichiarazioni provenienti dai calciatori citate nell'atto di appello.

Meritevoli di accoglimento risultano invece le argomentazioni con le quali il difensore del Ceravolo ha eccepito l'eccessività della sanzione applicata al proprio assistito e quantificata in primo grado nella inibizione per anni 1 e nell'ammenda di €10.000,00. Alla luce delle stesse dichiarazioni sopra richiamate le condotte del Ceravolo si presentano in effetti di non particolare gravità, tenuto conto che il ruolo di consulente per la società Catanzaro è stato svolto per pochi mesi, si è tradotto in un'attività di consulenza avente carattere piuttosto sporadico e non risulta peraltro che l'importo pattuito per tale attività, attraverso la predisposizione di un fittizio mandato rosso in favore dell'incolpato, gli sia stato poi effettivamente erogato. Risultano quindi fondate ragioni per ridurre la sanzione irrogata a 6 mesi di inibizione ed €5.000,00 di ammenda.

Per questi motivi la CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Ceravolo Cataldo riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 6 e l'ammenda ad €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG. RI:

- **SIG. FRANCESCO CORAPI;**
- **SIG. IVANO CIANO;**
- **SIG. ALESSANDRO BRUNO;**
- **SIG. CIRO DE FRANCO;**
- **SIG. GIUSEPPE BENINCASA;**
- **SIG. ANTONIO MONTELLA;**
- **SIG. MANOLO MOSCIARO;**
- **SIG. ROBERTO MANCINELLI;**
- **SIG. ALESSANDRO VONO;**
- **SIG. DAVIDE LODI;**
- **SIG. ROBERTO DI MAIO;**
- **SIG. STEFANO DI CUONZO;**
- **SIG. GIOVAN GIUSEPPE DI MEGLIO;**
- **SIG. ANTONIO AIELLO;**
- **SIG. FILIPPO CATALANO;**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – (NOTA N. 1476/827PF10-11 - 158PF11-12 - 139PF13-14 AM/MA DEL 01.08.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 8 del 25.7.2016)

La Procura Federale ha disposto il deferimento di vari calciatori tesserati per il Catanzaro calcio, contestando loro, a vario titolo, la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 8, commi 1, 2 e 11, per avere in concorso con alcuni dirigenti della stessa società stipulato nel maggio 2010, quando risultava già evidente la situazione di insolvenza del Catanzaro, contratti integrativi, fraudolentemente concordati e simulati nei quali si

prevedeva la corresponsione di somme notevolmente maggiorate rispetto a quelle originariamente pattuite per le rispettive prestazioni calcistiche, con la finalità di poter riconoscere ed azionare il credito così simulato nell'accertamento del successivo stato passivo della società, con correlativo pregiudizio dei creditori concorrenti.

In particolare gli importi che sarebbero stati fraudolentemente pattuiti sono stati così quantificati dalla Procura Federale: per il calciatore Francesco Corapi €79.000,00; per il calciatore Ivano Ciano €37.750,00; per il calciatore Alessandro Bruno €47.428,00; per il calciatore Ciro De Franco €13.177,00; per il calciatore Giuseppe Benincasa €34.300,00; per il calciatore Antonio Montella €48.000,00; per il calciatore Manolo Mosciaro €27.000,00; per il calciatore Roberto Mancinelli €68.166,00; per il calciatore Alessandro Vono €27.750,00; per il calciatore Davide Lodi €27.750,00; per il calciatore Roberto Di Maio €55.500,00; per il calciatore Stefano Di Cuonzo €27.000,00; per il calciatore Giovan Giuseppe De Meglio €74.000,00 anche se a quest'ultimo la Procura Federale contesta una ulteriore violazione della normativa federale consistente nell'aver stipulato in data 18.10.2010 un altro contratto integrativo, che si assume essere stato fraudolentemente concordato e simulato per ulteriori €96.314,00.

A tutti i suddetti calciatori la Procura Federale ha altresì contestato la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1, per aver in concorso fra di loro e con i dirigenti della società sig. Antonio Aiello e sig. Filippo Catalano, cagionato con dolo e per effetto di operazioni dolose il fallimento della società F.C. Catanzaro S.p.A. riversando in particolare sulla società già in evidente crisi finanziaria ulteriori debiti derivanti dalla stipula dei suddetti contratti, atti di gestione intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria della società, che contribuivano a determinarne un dissesto irreversibile.

Ad alcuni dei suddetti calciatori, fra cui in particolare Alessandro Bruno, Antonio Montella, Manolo Mosciaro, Alessandro Vono, Davide Lodi, Stefano Di Cuonzo, la Procura Federale ha altresì contestato la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all'epoca dei fatti e attualmente trasfuso nell'art. 1 *bis*, comma 1, C.G.S. nonché la violazione dell'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. in relazione ad alcuni articoli del Regolamento Agenti Calciatori, per varie violazioni formali nella stipulazione dei relativi contratti, ma ad alcune di tali contestazioni la Procura Federale aveva rinunciato nel corso del giudizio di primo grado essendo per le stesse già maturati, al 30.6.2016, i termini di prescrizione.

Il Tribunale Federale ha ritenuto non fondate le violazioni in materia gestionale ed economica, sanzionate dall'art. 8 C.G.S., così come contestati a tutti i suddetti calciatori.

Ha affermato in proposito il Tribunale che non solo esistono univoci precedenti specifici della giurisprudenza federale che hanno sempre escluso l'applicabilità dell'art. 8 C.G.S. ai calciatori nel caso della stipulazione di contratti per prestazioni professionali, ma che nel caso di specie, date le particolarità della vicenda in esame, i principi affermati in tali precedenti non possono che trovare piena conferma.

Non vi è dubbio infatti, ha osservato ancora il Tribunale Federale, che il Catanzaro abbia vissuto un difficile cammino dal punto di vista gestionale ed economico che alla fine ha condotto al fallimento, ma dall'esame degli atti è altresì risultato che nel periodo in questione, in coincidenza con i successi sportivi della squadra, si profilava la prospettiva, tutt'altro che improbabile della promozione della società nella categoria superiore, che avrebbe potuto portare nuovi interessi e nuovi finanziatori.

In questo contesto, ha rilevato ancora il Tribunale Federale, la sottoscrizione dei contratti con i calciatori non ha contribuito ad aggravare le cause del dissesto del Catanzaro anche perché, nel caso di fallimento della società, i calciatori avrebbero potuto usufruire del fondo di garanzia ovvero i loro compensi avrebbero potuto essere corrisposti dalla nuova società subentrante al Catanzaro fallito, senza dunque la necessità di un'insinuazione nel passivo fallimentare da parte degli stessi.

Sotto il profilo giuridico, ha infine osservato il Tribunale Federale che la ragione per la quale l'art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. non può essere applicato ai calciatori consiste nel fatto che essi non hanno alcun potere gestionale diretto in ambito societario, non hanno pertanto la effettiva possibilità di conoscere le reali condizioni economiche della società né possono valutare l'opportunità o meno di addivenire alla stipulazione di contratti per prestazioni professionali per determinati importi, valutazione che è esclusivamente in capo ai dirigenti della società.

Ha osservato pertanto il Tribunale Federale che, ritenuta infondate le contestazioni relative alla violazione dell'art. 8, commi 1 e 2, C.G.S., vengono meno anche le contestazioni relative alla violazione dell'art. 8, comma 11, in relazione alle quali la Procura non ha specificamente indicato le norme delle N.O.I.F. che risulterebbero violate nel caso di specie, mentre con riferimento a tutte le residue incolpazioni come sopra elencate, è stata rilevata la ormai intervenuta maturazione dei termini prescrizionali al 30.6.2016.

Il Tribunale Federale ha invece ritenuto Antonio Aiello, nella sua qualità di amministratore unico del F.C. Catanzaro dal 23.8.2009 al 17.11.2010, responsabile di tutte le contestazioni disciplinari a lui ascritte, comprese quelle relative alla stipulazione dei contratti con i suddetti calciatori e ha pertanto irrogato al sig. Antonio Aiello la sanzione dell'inibizione per anni 4 e dell'ammenda di €20.000,00.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo la Procura Federale formulando le seguenti deduzioni:

1. la decisione del Tribunale Federale Nazionale sarebbe carente di motivazione, contraddittoria ed illogica, nonché erronea in fatto e in diritto, giacché con riferimento alla contestazione relativa alla stipulazione dei contratti con pattuizioni economiche superiori a quelle stabilite ad inizio stagione essa sarebbe unicamente basata sull'affermazione di principio secondo la quale l'art. 8 C.G.S. sarebbe giuridicamente inapplicabile ai calciatori, mentre con riferimento alla contestazione relativa all'aver dolosamente contribuito a cagionare con la stipulazione di tali contratti il fallimento della società, apodittica sarebbe l'affermazione in base alla quale i suddetti contratti non avrebbero avuto alcun effetto sul fallimento della società;

2. erroneamente il Tribunale Federale avrebbe ritenuto coperte da prescrizione le suddette contestazioni in quanto l'illecito, tenuto conto del tenore testuale dell'incolpazione che fa riferimento all'aver cagionato mediante la stipulazione dei suddetti contratti il fallimento della società avrebbe dovuto considerarsi consumato non nel momento della stipulazione dei contratti ma nelle date successive al fallimento della società (intervenuto in data 24.2.2011) nelle quali i calciatori incolpati hanno compiuto l'ultimo degli atti diretti ad ottenere il riconoscimento delle somme pattuite nei suddetti contratti. Ciò determinerebbe per ciascuno degli incolpati date diverse di commissione dell'illecito che andrebbero fissate fra il 12.10.2012 e il 23.1.2013 con correlativo prolungamento dei termini di prescrizione considerati dal Tribunale;

3. nel merito, la fondatezza delle incolpazioni sarebbe comprovata dalla grave situazione economica in cui, secondo la documentazione contabile acquisita in atti, la società Catanzaro calcio versava al momento della stipulazione dei contratti, tale da evidenziare al 30.6.2010 una perdita tale da configurare la fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c. e dalla circostanza che tale situazione era senz'altro nota non solo all'Amministratore unico e ai soci, ma anche ai tesserati del Catanzaro, per effetto delle difficoltà che si erano già manifestate nel pagamento degli stipendi ai calciatori. Tenuto conto del suddetto contesto risulterebbero quindi infondate le motivazioni del Tribunale Federale essendo invece evidente che la stipulazione di tutti i suddetti contratti (e ciò tanto più vale per quello stipulato con il calciatore Giovan Giuseppe Di Meglio in data 18.10.2010) non poteva avere altro scopo che quello di consentire ai calciatori di insinuarsi nel fallimento per il pagamento di importi per prestazioni calcistiche del tutto sproporzionati. Cosa che poi è effettivamente avvenuta giacché i tredici calciatori si sono insinuati nel passivo fallimentare anche per il riconoscimento delle ulteriori somme previste dai suddetti contratti;

4. non sarebbe infine convincente la tesi del Tribunale Federale Nazionale secondo la quale l'art. 8 non potrebbe essere applicato ai calciatori, per l'assenza in capo a questi ultimi di ogni potere gestionale giacché la violazione di tale articolo può essere commessa in base alla normativa federale da tutti i tesserati che attraverso i loro comportamenti eludano la normativa federale o traggano indebito beneficio dall'utilizzo strumentale della stessa. Ciò sarebbe tanto vero che il Tribunale Federale avrebbe escluso la violazione dell'art. 8, comma 11, C.G.S. non perché i richiamati contratti siano stati stipulati in conformità alla normativa federale, ma perché, sul piano formale, la contestazione formulata dalla Procura Federale non indicherebbe espressamente e specificamente le norme federali che risulterebbero essere state violate;

5. altrettanto infondata sarebbe infine la decisione del Tribunale Federale nella parte in cui ha escluso qualsiasi significativo collegamento fra la stipulazione dei suddetti contratti e il fallimento della società evidenziandosi invece, sulla base delle informative della Guardia di Finanza versate in atti, e in particolare di quella del 9.9.2013, che gli importi contrattuali derivanti dai contratti stipulati nel maggio 2010 hanno invece avuto una rilevante incidenza sulle perdite di esercizio indicate nei bilanci della società e pertanto sull'aggravamento di una situazione economica già particolarmente critica;

6. erroneamente il Tribunale Federale avrebbe ritenuto ricomprese nella declaratoria della prescrizione anche le violazioni ascritte ad Alessandro Bruno, in relazione alla mancata indicazione del nominativo dell'Agente del calciatore, sig. Antonio Rebesco, nel contratto economico stipulato in data 9.10.2010 con la A.S.G. Nocerina s.r.l. e a Stefano Di Cuonzo, in relazione alla stessa violazione contestata con riferimento al contratto economico stipulato in data 7.11.2011 con la S.S. Juve Stabia s.r.l., violazioni per le quali il termine di prescrizione, interrotto dall'indagine, non sarebbe ancora maturato;

7. che, tenuto conto della gravità delle specifiche fattispecie contestate al sig. Antonio Aiello, del particolare disvalore delle sue condotte e degli effetti drammatici che essi hanno avuto nell'aggravamento del dissesto della società, il Tribunale Federale avrebbe dovuto applicargli le sanzioni richieste dalla Procura Federale nel primo grado di giudizio e cioè quelle dell'inibizione per anni 5, della preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., e dell'ammenda di €30.000,00.

Il reclamo della Procura Federale è infondato e va respinto.

Più volte la giurisprudenza federale ha avuto occasione di affermare, in modo sostanzialmente univoco, che presupposto fondamentale perché un soggetto possa rispondere delle violazioni previste dall'art. 8, commi 1 e 2, C.G.S. è che egli abbia un potere effettivo di gestione della società e, in virtù di tale potere, abbia la concreta possibilità di conoscere in qualsiasi momento l'effettiva situazione economica della stessa, così da poter rendersi conto se una qualsiasi operazione sia compatibile con tale situazione ovvero, nel caso in cui sia posta in essere, possa mettere in pericolo l'equilibrio economico della società.

Tale situazione evidentemente non ricorre con riferimento alla posizione dei calciatori, ai quali le norme federali non attribuiscono alcun potere né di amministrazione attiva né di controllo sulla gestione economica della società e che, pertanto, non dispongono di norma di alcuna concreta possibilità di conoscere la reale situazione economica della stessa né di valutare l'opportunità per la medesima di stipulare questo o quel contratto economico.

Del tutto correttamente perciò il Tribunale Federale, in condivisibile applicazione di tali consolidati principi della giurisprudenza federale, ha evidenziato che essi non solo devono essere riconfermati sul piano generale, ma che tanto più essi valgono nel caso di specie, atteso che, sul finire della stagione sportiva 2009/2010 si erano profilate per il Catanzaro concrete possibilità di accedere al campionato di categoria superiore e, anche per questo, si erano mobilitati una serie di soggetti, dotati di risorse economiche, effettivamente intenzionati a sostenere le sorti del Catanzaro e a rifinanziarlo dal punto di vista economico.

Risulta infatti evidente che in un simile contesto non solo le temporanee difficoltà della società a sostenere il pagamento degli stipendi non potevano assumere per i calciatori tesserati valore di indizio di uno stato irreversibile di dissesto societario, ma l'iniziativa assunta dai dirigenti della società di stipulare contratti migliorativi di quelli in precedenza stipulati, ben poteva ragionevolmente giustificarsi, agli occhi dei calciatori, come un incentivo ad adoperarsi per centrare l'obiettivo di accedere alla serie superiore, con tutte le positive conseguenze che ciò avrebbe comportato, anche e soprattutto sul piano finanziario, per le sorti del Catanzaro.

Altrettanto infondate risultano altresì le deduzioni svolte dalla Procura Federale in relazione all'intervenuto proscioglimento dei calciatori anche dalla contestazione di cui all'art. 8, comma 11 N.O.I.F. che, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale, richiede la puntuale specifica indicazione delle norme dei regolamenti federali che si assumo violate. Questa indicazione – così come ha correttamente rilevato il Tribunale Federale – nel caso di specie manca e ciò non può che determinare la conferma, anche sotto questo profilo, della decisione impugnata.

L'accertata infondatezza delle deduzioni di merito e in rito formulate dalla Procura Federale avverso la decisione di primo grado esime questa Corte dal prendere posizione sulle altre questioni relative alla data di consumazione del reato, che devono pertanto intendersi qui assorbite.

Parimenti infondate risultano le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale in merito ad una asserita mancanza di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale Federale in relazione alla incolpazione rivolta al calciatore Alessandro Bruno, per la mancata indicazione del nominativo dell'agente del calciatore, Sig. Antonio Rebesco, nel contratto economico stipulato in data 9 agosto 2010, con la A.S.G. Nocerina S.r.l., nonché in relazione alla incolpazione rivolta al calciatore Stefano Di Cuonzo, per la mancata indicazione del nominativo del medesimo agente del calciatore, Sig. Antonio Rebesco nel contratto economico stipulato in data 7 luglio 2011 con la S.S. Juventus Stabia S.r.l.

Il Tribunale Federale ha infatti chiarito, a p. 19 della decisione di primo grado, che ritenute infondate, per i motivi già sopra richiamati, tutte le contestazioni di cui all'art. 8, commi 1, 2 e 11, che avrebbero potuto allungare i termini prescrizionali, tutte le altre incolpazioni rivolte ai calciatori devono ritenersi ormai coperte da prescrizione. E ciò in particolare perché, essendo stati i contratti oggetto di tali contestazioni *“acquisiti nel procedimento 158 pf 11/12, riunito al precedente procedimento (di tenore analogo) 827 pf 10/11e considerato che, per quest'ultimo procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, punto 1 d), al 30 giugno 2015 risultavano già decorsi i termini prescrizionali ed inoltre, visto che anche per il procedimento 158 pf. 11/12 sono decorsi i termini prescrizionali al 30 giugno 2016, ne deriva che tutti i calciatori non potranno essere giudicati in virtù del deferimento oggi all'esame”*.

Risulta evidente che, con la motivazione sopra riportata, il Tribunale Federale ha chiaramente messo in luce che l'apertura del procedimento n. 158 pf 11/12, in relazione a violazioni, fra le quali quelle mosse ai calciatori Alessandro Bruno e Stefano Di Cuonzo, che erano già state contestate nel precedente procedimento n. 827 pf 10/11, non ha potuto determinare la decorrenza di un nuovo termine prescrizione quadriennale che, in mancanza di atti interruttivi compiuti nell'ambito del procedimento aperto nella stagione sportiva 2010/2011, è definitivamente maturato alla data del 30.6.2015.

Infondati risultano infine i motivi di ricorso sviluppati nei confronti del sig. Antonio Aiello, per le ragioni già ampiamente esposte nella decisione con la quale questa Corte ha parzialmente accolto, sotto il profilo dell'eccessività del trattamento sanzionatorio applicato, il ricorso presentato dall'Aiello contro la decisione impugnata anche dalla Procura Federale ed alle quali pertanto, si fa integrale rinvio

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

II° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Marco Lipari – Vice Presidente; Avv. Serapio De Roma – Componenti; con la presenza della Sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del dr. Davide Labriola in attività di Segreteria.

5. RICORSO DEL SIG. DIMITRI LUIGI AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI ANNI 3 E MESI 6;**

- **AMMENDA DI €60.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 BIS E 7 COMMA 1, 2, 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GALLIPOLI/REAL MARCIANISE DEL 17.5.2009 – (NOTA N. 10406/498 PF13-14 AM/SP/MA DEL 31.3.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 4/TFN del 20.7.2016)

Il Tribunale Federale Nazionale (TFN), dopo avere respinto, con autonoma ordinanza, le eccezioni preliminari di ordine processuale proposte dall'interessato, con la decisione ora appellata, in accoglimento del deferimento della Procura Federale della FIGC del 31 marzo 2016, ha condannato il Sig. Dimitri Luigi, attuale reclamante, nella qualità di direttore sportivo della società Gallipoli (all'epoca dei fatti), alla sanzione della inibizione di tre anni e all'ammenda di 60.000 euro, per avere commesso, in concorso con altri soggetti tesserati e con persone estranee alla Federazione, azioni finalizzate alla alterazione del risultato dell'incontro di calcio Gallipoli-Real Marcianise, disputatosi il 17 maggio 2009, decisivo per la possibile promozione della società Gallipoli in serie B (artt. 1-bis e 7 comma 1 2 5 CGS).

Il Sig. Dimitri Luigi, con il reclamo in esame, contesta la pronuncia del TFN indicata in epigrafe, unitamente alla connessa ordinanza di rigetto delle eccezioni processuali, articolando un ampio atto di impugnazione e deducendo diverse, ulteriori questioni preliminari, riferite a questo grado di giudizio.

Per una migliore comprensione della complessa vicenda sostanziale e processuale all'origine del presente giudizio di appello, è opportuno evidenziare che il citato deferimento, relativo ad un episodio illecito unitario, presentava un vasto ambito oggettivo e soggettivo, riguardando anche:

- Giuseppe Giannini (all'epoca dei fatti allenatore della Società Gallipoli Calcio Srl);
- Salvatore Bizzarro (all'epoca dei fatti Presidente della Società Real Marcianise);
- Michele Murolo (all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise);
- Massimo Russo (all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise);
- Riccardo Innocenti (all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise);
- Ciro Ginestra (all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Gallipoli Calcio Srl);
- Salvatore Galizia (all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la Società Real Marcianise).

Gli accertamenti svolti dalla Procura Federale, culminati nel deferimento per cui è causa, prendevano le mosse da un procedimento penale del 2014 (n. 17982/05 RGNR pendente presso il Tribunale di Napoli) nei confronti di numerosi soggetti coinvolti in gravissimi fatti di criminalità organizzata. Il procedimento, nel gennaio del 2014, era poi sfociato in una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere e risulta tuttora pendente, come riferito nel corso del dibattimento di appello anche dallo stesso reclamante.

Nell'ambito di tale procedimento era compreso anche un episodio di frode sportiva risalente a cinque anni prima e riguardante la partita disputata il 17 maggio 2009 fra la squadra del Gallipoli e quella

del Real Marcianise, vinta dalla prima con il punteggio di 3 a 2 e che aveva consentito la promozione del Gallipoli in serie B.

I giornali avevano dato immediatamente ampio risalto alla notizia, pubblicando alcuni particolari di un pagamento della somma di € 50.000,00 che sarebbe stata versata dai Signori Righi, Salvatore e Ivano, da Giannini Giuseppe (all'epoca allenatore del Gallipoli) e da Dimitri Luigi (all'epoca Direttore sportivo del Gallipoli).

A seguito di queste notizie di stampa, la Procura Federale richiedeva a più riprese e acquisiva in forza dell'art. 2, comma 3 della legge n. 401 del 1989 e dell'art. 116 c.p.p., una copiosa documentazione probatoria, rappresentata in prevalenza da numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché dall'informativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma del 2 maggio 2014, con vari allegati, dallo stralcio dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli il 12 ottobre 2013, e dal dispositivo della sentenza emessa con rito abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Napoli il 22.7.2015.

Quindi, all'esito delle indagini, la Procura Federale disponeva il deferimento degli incolpati, sfociato nella impugnata decisione del Tribunale Federale Nazionale.

Nel corso del giudizio di primo grado, i difensori dei deferiti Galizia Salvatore e Ginestra Ciro hanno preliminarmente comunicato di avere raggiunto un accordo con la Procura Federale per la definizione delle rispettive posizioni con un patteggiamento (ai sensi dell'art. 23 CGS per Ginestra e ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS per Galizia), nella misura di mesi tre di squalifica e di Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno.

Il Tribunale ha allora disposto l'applicazione delle suddette sanzioni e ha dichiarato la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti, come da decisione emessa nella stessa data e regolarmente pubblicata (cfr. C.U. 87 del 10 giugno 2016).

Il procedimento di primo grado è quindi proseguito nei confronti degli altri soggetti deferiti.

Nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale Nazionale, il difensore del Dimitri, oltre a contestare, nel merito, la fondatezza del deferimento, ha eccepito, sul piano strettamente procedimentale:

- un'asserita nullità dell'atto di deferimento per la mancata emissione di una nuova comunicazione di conclusione delle indagini, dopo l'acquisizione di alcuni atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria di Napoli e dopo le dichiarazioni rese dagli incolpati Giannini, Murolo, Galizia, Ginestra;

- l'inutilizzabilità, in ogni caso degli atti istruttori svolti dalla Procura dopo la comunicazione di conclusione delle indagini del 10.2.2015, notificata il 17.2.2015;

- l'inapplicabilità, alla fattispecie concreta, delle norme contenute nel vigente Codice di Giustizia Sportivo, entrato in vigore il 12.6.2014, in quanto i fatti contestati erano stati accertati in data antecedente e prossima al 17 maggio 2009, e dovevano quindi essere ricompresi, in osservanza del principio dell'irretroattività della norma disciplinare sportiva, sotto la vigenza del Codice di Giustizia Sportiva del 2007, che all'art. 6 conteneva norme più favorevoli all'indagato;

- la contemporanea pendenza del procedimento penale a carico del medesimo dinnanzi al Tribunale di Napoli per gli stessi fatti, che avrebbe consigliato di sospendere il giudizio disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale.

Con separata ordinanza non definitiva del procedimento, il TFN respingeva tutte le eccezioni sollevate dal Dimitri, unitamente a quelle proposte dagli altri indagati, esponendo la seguente articolata motivazione:

“Ritenuto che vanno rigettate le eccezioni preliminari sollevate dai difensori con riferimento alla nullità del deferimento nei confronti del deferito Dimitri Luigi, alla inutilizzabilità degli atti giudiziari depositati successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, alla contemporanea pendenza del procedimento penale dinnanzi all'Autorità Giudiziaria di Napoli, in quanto destituite di fondamento. Ed invero la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Dimitri conteneva tutti i riferimenti in fatto ed in diritto che sono poi seguiti nell'atto di deferimento. In secondo luogo il CGS consente di acquisire atti provenienti dall'Autorità Giudiziaria in ogni tempo, e quindi anche dopo la comunicazione di conclusione delle indagini. E l'autonomia del diritto sportivo consente lo svolgimento del presente procedimento disciplinare anche in pendenza di un procedimento penale che riguardi gli stessi fatti;”

“Ritenuto che l'eccezione di irretroattività della norma disciplinare sportiva risulta superata dalla precisazione effettuata in udienza dal rappresentante della Procura federale il quale ha chiarito che i fatti illeciti contestati nell'atto di deferimento riguardano le fattispecie di illecito sportivo e di omessa denuncia previsti come fattispecie disciplinari dal CGS vigente all'epoca dei fatti; (...)”

Il procedimento, quindi, seguiva il suo regolare corso in dibattimento e, all'esito del giudizio, il TFN adottava il seguente dispositivo di sostanziale accoglimento delle tesi accusatorie formulate dalla Procura Federale:

“in accoglimento del deferimento, infligge le seguenti sanzioni:

- anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di inibizione ed €60.000,00 (Euro sessantamila/00) di ammenda nei confronti di Dimitri Luigi;
- anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica ed €60.000,00 (Euro sessantamila/00) di ammenda nei confronti di Russo Massimo;
- mesi 18 (diciotto) di squalifica ed €18.000,00 (Euro diciottomila/00) di ammenda nei confronti di Murolo Michele.

Dichiara di non doversi procedere nei confronti di Giannini Giuseppe in ordine all'addebito di omessa denuncia, così derubricata l'incolpazione di illecito sportivo contestatagli, perché estinta per intervenuta prescrizione.”

La pronuncia è ora impugnata dinanzi a questa Corte Federale dal solo Dimitri, il quale contesta tanto la decisione finale del TFN, quanto la precedente ordinanza, strettamente connessa, con cui erano state disattese le eccezioni preliminari di rito.

Prima di esaminare analiticamente i motivi di appello e le ulteriori eccezioni preliminari riferite a questa fase del giudizio, è necessario evidenziare che, con particolare riferimento alla ricostruzione complessiva della vicenda e alla posizione assunta dal Dimitri, la pronuncia di primo grado svolge la seguente estesa motivazione.

“Al riguardo il Tribunale rileva che, come è stato ricordato in precedenza, gli addebiti disciplinari derivano dall'acquisizione di copia degli atti del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Napoli per fatti di criminalità organizzata accertati nel territorio napoletano, nell'ambito dei quali era emerso “a latere” un episodio di frode sportiva legato alla partita di calcio fra le squadre del Gallipoli e del Real Marcianise disputata il 17 maggio 2009.

Dagli atti successivamente acquisiti dalla Procura Federale presso l'Autorità Giudiziaria di Napoli, costituiti in gran parte dalle risultanze di numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, è stato invero confermato l'operato illecito della famiglia Righi, Salvatore e Ivano, legata ad ambienti camorristici ed in particolare al già nominato C.T., indagato per essere colui che controllava le attività del clan nella zona del Borgo di Sant'Antonio (c.d. “O Buvero”).

Al di là del peso probatorio che si deve attribuire in particolare ai verbali degli organi investigativi di Napoli, che hanno effettuato la trascrizione riassuntiva di queste conversazioni telefoniche, non può negarsi che si tratta di atti provenienti da un'Autorità Giudiziaria, che fanno quindi fede nel presente giudizio, come da giurisprudenza consolidata degli Organi di giustizia sportiva e che molte di queste conversazioni sono state invece trascritte per intero, con la precisa indicazione di tutti gli interlocutori.

È importante sottolineare che all'epoca dei fatti il Righi Ivano era fidanzato con la figlia di Giuseppe Giannini e seguiva costantemente le vicende della squadra allenata dal suo futuro suocero. Ed è importante notare che alla penultima giornata del campionato il Gallipoli aveva disputato in data 10 maggio 2009 una partita a Lanciano ed aveva perso per 2 a 1 ed era quindi rimasto fermo in classifica a quota 63 punti, mentre il Benevento seguiva con 61 punti. Sicché era diventato assolutamente indispensabile vincere l'ultima partita per assicurarsi la promozione in Serie B.

La vicenda illecita è stata condotta principalmente dai Righi che subito dopo la sconfitta del Gallipoli a Lanciano decidevano di passare all'azione per assicurare la vittoria del Gallipoli nella partita successiva contro il Real Marcianise, prendendo contatto con alcuni calciatori della squadra campana, e in particolare con Murolo Michele e Russo Massimo che erano stati invitati a un incontro presso il centro sportivo “Mariano Keller” di proprietà dei Righi.

Nei giorni successivi alla sconfitta del Gallipoli a Lanciano si registrava infatti un crescendo di riunioni, incontri, contatti telefonici che facevano capo ai Righi che avevano promosso la suddetta “combine” della partita contro il Real Marcianise, in cui erano a vario titolo coinvolti non solo alcuni indagati per appartenenza alla criminalità organizzata della zona (come il citato C.T.), ma anche alcuni dirigenti delle due Società interessate (in particolare il Dimitri, Direttore sportivo della Società Gallipoli, e il Bizzarro Salvatore, presidente della Società Real Marcianise), l'allenatore del Gallipoli, Giannini Giuseppe, due calciatori del Real Marcianise (Murolo Michele e Russo Massimo originari della zona del “Buvero” e legati a C.T.). L'accordo illecito prevedeva il pagamento immediato della somma di denaro di € 50.000,00 ai due calciatori del “Buvero” (non è escluso che ci fossero altri giocatori del Real Marcianise coinvolti, considerando anche che la posizione del Sig. Innocenti Riccardo è stata separata e quella del Galizia che ha patteggiato), mentre la Società Real Marcianise avrebbe beneficiato di un

“aiuto” nel campionato successivo, avendo già raggiunto la salvezza nel campionato in corso. Dalla sequenza delle conversazioni telefoniche intercettate si percepisce anche che questa somma di denaro era stata valutata come eccessiva dai dirigenti del Gallipoli e il Righi Salvatore aveva cercato di ottenere una riduzione, ma poi si era deciso a pagare personalmente l'intera somma inizialmente pattuita, e aveva detto al figlio di riferire ai dirigenti della squadra pugliese che sarebbe stato lui a pagare tutta la somma di denaro perché “è un regalo che vuole fare a Peppe” (cioè al Giannini, “suocero” del figlio) (cfr. telefonata delle ore 17,54 del 13 maggio 2009) e che lui non pretendeva il pagamento di quanto anticipato.

Il pagamento della somma di denaro non era però avvenuto prima della gara, sicché dopo la vittoria del Gallipoli si erano susseguiti ulteriori contatti telefonici affinché il Righi Salvatore mantenesse l'impegno, fino alla consegna del denaro avvenuta in due tempi fra i giorni 19 e 23 maggio 2009 presso il centro sportivo “Mariano Keller”.

Dalle dichiarazioni ampiamente collaborative rese dal giocatore Murolo Michele in sede di audizione alla Procura Federale si è avuto una precisa conferma di tutte le manovre poste in essere dal Righi Salvatore e del contributo offerto dal Dimitri e dal Bizzarro, ma è stato soprattutto precisato il ruolo svolto dal C.T., che sarebbe stata la persona che aveva materialmente incassato la somma pagata dal Righi e che si sarebbe poi occupata di versarne una parte al Russo, allo stesso Murolo (anche se questi nega di avere percepito somme di denaro) e a qualche altro calciatore del Real Marcianise.

Gli altri soggetti deferiti hanno invece scelto di negare ogni loro responsabilità disciplinare nella vicenda, anche se il Giannini ha alla fine ammesso di avere avuto un colloquio rivelatore con il Dimitri solo la sera del giovedì prima della partita con il Real Marcianise con il dettaglio della riunione avvenuta presso il centro sportivo “Mariano Keller” e dell'incontro con il calciatore Massimo Russo, ma di avere immediatamente preso le distanze dal Direttore sportivo del Gallipoli.

Il Dimitri, per la verità, ha omesso di rendere dichiarazioni nel presente procedimento (fatte salve le spontanee dichiarazioni rilasciate al termine dell'udienza), e non ha mai cercato di spiegare il senso e il contenuto delle diverse conversazioni telefoniche che lo riguardavano, ma si è limitato ad affidare al suo difensore una serie di argomenti per contestare la conducibilità e la rilevanza delle conversazioni telefoniche intercettate, tenuto conto che la gran parte di tali conversazioni si erano svolte fra i diretti interlocutori (in particolare fra i Righi) fra i quali non figurava lo stesso Dimitri, il quale era stato intercettato solo in pochissime occasioni che avevano riguardato solo questioni senza alcun significato. Si osserva al contrario che anche se le conversazioni intercettate del Dimitri non sono così numerose, esse tuttavia forniscono un quadro chiaro del contributo offerto dal deferito, il quale aveva subito accettato di recarsi ad incontrare il Righi Salvatore nel pomeriggio del 11 maggio 2009 presso il Centro Sportivo “Mariano Keller”. Assai più rilevante è quanto avviene il 14 maggio sempre presso il Centro Sportivo “Mariano Keller”, dove erano convenuti una serie di personaggi interessati alla vicenda in questione; mentre tutti erano ancora in attesa dell'arrivo di Murolo Michele, era infatti squillato il telefono del C.T. e i Carabinieri avevano registrato un frammento della conversazione ambientale che il predetto aveva avuto con Righi Salvatore e Dimitri, anche loro presenti, ai quali aveva assicurato che la gara in questione sarebbe finita con la vittoria del Gallipoli.

Rilevante è poi la conversazione intercettata il 17 maggio, giorno della partita, alle ore 10,22, quando Righi Salvatore, che si trovava in compagnia del Dimitri, chiama al telefono Russo Massimo, giocatore del Real Marcianise, e dopo avergli detto di stare tranquillo e di riferire la stessa cosa al Murolo, aveva passato il telefono al Dimitri, che aveva fatto altrettanto e gli aveva dato appuntamento all'interno dello stadio per ulteriori spiegazioni. Circostanza che fornisce una conferma piena del coinvolgimento del Dimitri, che, a poche ore di distanza dall'inizio di una partita così risolutiva, dimostra di avere avuto precedenti contatti con almeno un calciatore della squadra avversaria, al quale dà financo appuntamento all'interno dello stadio.

Altrettanto importante è la conversazione telefonica del 18 maggio (giorno successivo alla partita) alle ore 13,38 fra il Righi Salvatore e il Dimitri, i quali avevano fatto diverse chiare allusioni alla “combine” della partita (“dovranno incontrarsi per sistemare quella cosa”) e il secondo aveva dichiarato che era a disposizione del Righi “tenuto conto della cortesia che gli ha fatto a lui e a Beppe (Giannini n.d.r.)”, mentre il Righi aveva replicato che “lui quando si mette in prima persona raggiunge sempre l'obiettivo” e il Dimitri aveva concluso dicendo “di non avere parole per ringraziarlo”.

Il difensore del Dimitri ha inoltre sostenuto che le dichiarazioni collaborative del Murolo risulterebbero smentite dalla ricostruzione dei fatti contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Napoli, ove viene riportata una sequenza degli avvenimenti che è diversa da quella raccontata dal Murolo.

In realtà dall'esame delle risultanze investigative portate all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria di Napoli, ivi comprese le citate intercettazioni telefoniche e ambientali che riguardano il Murolo, emerge che in effetti le dichiarazioni rese dal Murolo nell'ambito del presente procedimento disciplinare, pur avendo certamente finalità collaborative nei termini previsti dall'art. 24 CGS, mirano a limitare e circoscrivere la propria posizione e a fornire l'immagine di un giovane calciatore finito schiacciato fra le richieste di un soggetto che lui sapeva indagato per appartenenza alla criminalità organizzata (il C.T.) e quelle di altri soggetti facenti capo al Real Marcianise, come il presidente Bizzarro o il calciatore Russo Massimo, che volevano trarne un beneficio economico. Risulta invece da alcune conversazioni telefoniche che anche il Murolo era interessato a percepire una parte della somma di denaro pagata dal Righi e che i contatti avuti da lui con il C.T. lasciano intendere una chiara sintonia fra i due. Ma questo non è sufficiente a fare ritenere, come chiede la difesa, le dichiarazioni del Murolo prive di attendibilità (intrinseca ed estrinseca), perché, come detto, esse s'inseriscono in un quadro probatorio perfettamente completo e coerente, anche se risulta evidente il tentativo del "collaborante" di presentarsi quasi come una vittima del C.T. e dell'ingranaggio in cui era finito.

Il difensore del Dimitri non ha invece potuto contestare le dichiarazioni rese dal Giannini nel presente procedimento, se non sul piano della prova logica, sostenendo che, data l'esistenza di stretti rapporti personali fra i Righi e il Giannini (la cui figlia, si ripete, era fidanzata con Ivano Righi) e di frequenti contatti diretti, la "interposizione" del Dimitri sarebbe stata superflua e non necessaria. Ma qui, al di là dell'importanza relativa della c.d. prova logica, c'è un preciso fatto che è stato raccontato dal Giannini che ha chiamato direttamente in causa il Dimitri e che questi non ha potuto negare né contestare, e che quindi va positivamente apprezzato come una prova del ruolo del Dimitri nell'organizzazione della "combine" della gara.

Dai suddetti elementi indiziari, precisi e concordanti, il Tribunale ricava il convincimento che il Dimitri non sia stato meramente consapevole della "combine" diretta all'alterazione del risultato della gara in questione, ma abbia partecipato, con atti aventi efficacia causale, alla realizzazione dell'illecito. La partecipazione ai vari incontri, i contatti con calciatori della squadra avversaria, le conversazioni telefoniche riguardanti l'entità delle somme destinate ai calciatori del Real Marcianise, altro non sono che atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Gallipoli – Real Marcianise, disciplinarmente rilevanti ai sensi dell'art. 7 del CGS nell'attuale versione, peraltro coincidente con quella del Codice vigente all'epoca dei fatti."

Il ricorso in appello è stato fissato per la riunione del giorno 21 settembre 2016.

In quella sede il difensore del reclamante ha peraltro eccepito che dall'avviso dell'udienza ricevuto via PEC in data 13 settembre, non risultava decorso il termine di venti giorni liberi per la comparizione in udienza, previsto dall'art. 41, comma 1, C.G.S., applicabile anche al giudizio di appello ai sensi del successivo art. 42, chiedendo che venisse quindi concesso un nuovo termine di comparizione, per poter meglio sviluppare le proprie tesi difensive.

La Corte Federale, in accoglimento di tale eccezione, pertanto, ha disposto il rinvio della trattazione al giorno 5 ottobre 2016 e ha altresì disposto, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 2 e 5, C.G.S. e 38, commi 2 e 5, C.G.S. del Coni, la sospensione del termine di sessanta giorni previsto per la celebrazione del giudizio di secondo grado

Nella successiva udienza del 5.10.2016 la difesa del ricorrente ha ribadito l'illegittimità della sospensione dei termini disposta dalla Corte Federale nella precedente udienza e ha pertanto avanzato richiesta di estinzione del procedimento aperto a carico del suo assistito ai sensi dell'art. 34 bis, commi 2 e 4, C.G.S. e dell'art. 38, commi 2 e 4 C.G.S. del CONI.

Ha dedotto a tal proposito il reclamante che, nel caso di specie, non si era trattato di un rinvio a richiesta dell'incolpato o del suo difensore (ipotesi appunto contemplata dall'art. 38, comma 5, lett. d), del codice di giustizia sportiva del CONI, bensì di una eccezione procedurale, relativa al mancato rispetto del tassativo termine di comparizione previsto dal C.G.S. Ne conseguirebbe, pertanto, secondo il ricorrente, che la sospensione del procedimento, in assenza del presupposto normativo richiesto, non avrebbe potuto essere disposta e che, pertanto, essendo ormai interamente decorso il termine di 60 giorni previsto per la celebrazione del giudizio di appello, la Corte Federale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del procedimento e dell'azione disciplinare avviata dalla Procura Federale.

L'eccezione va disattesa.

Il rinvio dell'udienza dibattimentale è stato correttamente disposto per garantire il rispetto dei termini a difesa dell'incolpato, assicurando, al tempo stesso, anche la pienezza del contraddittorio con la Procura Federale in ordine alla valutazione di ogni possibile eccezione riguardante l'asserita estinzione del procedimento.

Occorre allora stabilire se effettivamente il procedimento si sia estinto, come ritenuto dal reclamante, per non essersi il giudizio di appello conclusosi nell'indicato termine di sessanta giorni o se, piuttosto, non debba trovare applicazione la disciplina della sospensione del decorso dei termini, prevista dall'art. 34-bis, comma 5, del CGS: "5. Il corso dei termini di estinzione è sospeso nelle ipotesi previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, fatta salva la facoltà del Collegio giudicante di disporre la prosecuzione del procedimento disciplinare."

Al riguardo, occorre considerare due argomenti essenziali, anche prescindendo da ogni possibile approfondimento in ordine alla necessità di individuare altre ipotesi di sospensione obbligatoria o facoltativa dei termini di conclusione del procedimento disciplinare non espressamente contemplati dalle norme federali e dal codice di giustizia sportiva, ma ricavabili dal complesso del sistema.

A tale ultimo proposito, infatti, il Collegio ritiene che sia quanto meno dubbio il postulato interpretativo da cui muove l'affermazione della difesa del reclamante, secondo cui, nell'art. 34-bis, vi sarebbe una tassativa previsione delle cause di sospensione dei termini di durata del procedimento disciplinare.

Infatti, diversamente da quanto affermato dalla difesa, la formulazione letterale della norma potrebbe anche condurre alla conclusione secondo la quale, in via di interpretazione sistematica e teleologica, possano rinvenirsi nell'ordinamento altri casi in cui i termini del procedimento devono essere sospesi od interrotti (per esempio, per il compimento di attività istruttoria indispensabile).

Tale esito potrebbe essere ricavato, sul piano logico e sistematico, dalla regola generale espressa dal comma 5 dell'art. 34-bis: se il collegio giudicante ha sempre il potere discrezionale di disporre la prosecuzione del giudizio anche in presenza di una causa di sospensione, se ne dovrebbe ricavare, a contrario, il simmetrico principio in forza del quale il giudice è ugualmente titolare del potere di disporre la sospensione del processo (e dei relativi termini di estinzione) in presenza di particolari ragioni obiettive (quali, appunto, l'esigenza di rispettare il diritto di difesa dell'incolpato), ancorché queste non siano analiticamente elencate dalla norma codicistica (la quale avrebbe il solo scopo di indicare le fattispecie esemplificative di maggiore occorrenza pratica).

Ma, anche mettendo da parte questi profili di carattere generale, occorre considerare, in primo luogo, che, nelle vicende procedimentali in esame, l'udienza dibattimentale è stata indiscutibilmente fissata nel termine previsto di sessanta giorni (con un atto di impulso del giudizio che ne ha impedito l'estinzione) e che il suo rinvio è dipeso unicamente da un rilievo formulato dalla difesa della parte.

In tale quadro fattuale, a nulla rileva la circostanza che, in astratto, il rispetto dei termini dilatori a tutela delle parti avrebbe potuto essere rilevato anche di ufficio.

Il codice di giustizia sportiva del CONI, infatti, nel citato art. 38, comma 5, lettera d), non distingue espressamente i casi in cui la richiesta di rinvio formulata dall'incolpato dipenda dall'esigenza di rispettare una disposizione procedurale da quelli in cui, invece, il differimento sollecitato dalla parte sia giustificato da ragioni meramente soggettive (istanze istruttorie, o riguardanti un impedimento personale della parte o del suo difensore).

Osserva infatti la Corte Federale che il mancato rispetto del termine di comparizione previsto dall'art. 41, comma 1, C.G.S. può essere oggetto di specifica eccezione, ben potendo la parte processuale interessata alla spedita celebrazione del giudizio di appello rinunciarvi, in tutto o in parte, anche implicitamente (e cioè non sollevando la relativa eccezione), senza che ciò si ripercuota sulla legittimità del giudizio.

Trattandosi quindi di termine a cui l'incolpato può rinunciare, anche la decisione della parte che, valutate le proprie esigenze difensive, ritenga di eccipirne la violazione, provocando, così un rinvio dell'udienza al fine di poter usufruire integralmente dell'ordinario termine di comparizione va opportunamente ricondotta, sul piano testuale e sistematico al caso previsto dall'art. 38, comma 5, lettera d), del C.G.S. del CONI, nella parte in cui prevede il rinvio del procedimento disciplinare.

Del tutto legittima è pertanto la decisione con la quale la Corte Federale, nel disporre il rinvio dell'udienza al 5.10.2016, ha contestualmente disposto la sospensione del termine di cui all'art. 34 bis, comma 2, del CGSe, per conseguenza, nessuna estinzione del procedimento di primo grado si è dunque verificata nel caso di specie.

Ma vi è un ulteriore e decisivo argomento che conduce, parimenti, alla sicura esclusione della prospettata estinzione del presente giudizio di appello.

Come ampiamente illustrato in narrativa, il deferimento all'origine del presente giudizio si innesta in un complesso procedimento penale, per gravi fatti di criminalità organizzata, che coinvolge una pluralità di imputati e molteplici episodi delittuosi, ancora pendente, come ricordato anche dalla parte reclamante.

Pertanto, nel caso di specie, si applica la puntuale previsione del CGS del CONI (art. 38, comma 5, lettera a), secondo la quale i termini sono in ogni caso sospesi quando per lo stesso fatto pende un procedimento penale (“se per lo stesso fatto è stata esercitata l’azione penale, ovvero l’incolpato è stato fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo restando che l’azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall’azione penale relativa al medesimo fatto”).

È evidente la ratio della norma del codice di giustizia sportiva: l’esigenza della sollecita conclusione del procedimento disciplinare, tanto più avvertita nella fase di impugnazione (alla base delle regole sull’estinzione del procedimento), deve sempre coordinarsi con i tempi della giustizia ordinaria, ferma restando la tendenziale autonomia dei tuoi processi.

In questo senso, la pendenza del procedimento penale è considerata dall’ordinamento sportivo come idonea a imporre un possibile “rallentamento” del procedimento disciplinare, impedendo il decorso dei termini di estinzione, ma lasciando sempre ferma la facoltà per il giudice sportivo che procede di portare comunque avanti la fase del giudizio in corso.

La causa di sospensione, quindi, incide direttamente sui termini di conclusione del procedimento, senza però ostacolarne lo svolgimento, come è avvenuto nel presente giudizio, anche nella fase di appello.

Ne deriva, in conclusione, che il breve rinvio dell’udienza dibattimentale, correttamente disposto per tutelare il diritto di difesa delle parti, non ha inciso sul decorso dei termini per la estinzione del giudizio di appello.

Il Collegio può quindi passare all’esame del contenuto reclamo.

Con il ricorso in appello, l’interessato ripropone e sviluppa molte delle censure e delle difese disattese dal TFN e contesta, sotto diversi profili, la ritualità del procedimento di primo grado.

Nel merito, il reclamante, svolge, con ampi argomenti, un’ampia difesa diretta a sostenere, gradatamente, l’insussistenza del fatto addebitato, oppure in subordine, la sua corretta qualificazione come ipotesi di omessa denuncia dell’illecito perpetrato da altri soggetti, con conseguente estinzione per prescrizione dell’illecito addebitato.

Il Collegio ritiene, anzitutto, che il Tribunale abbia già fornito un’approfondita risposta ai temi riproposti in questa sede dall’appellante (recependo l’articolata motivazione dell’atto di deferimento), con la sola eccezione della parte riguardante la determinazione del trattamento sanzionatorio del reclamante, come sarà più ampiamente chiarito infra.

Tuttavia, la Corte ritiene utile valutare puntualmente gli argomenti sviluppati dal reclamante, incentrati su una attenta verifica del materiale probatorio versato in atti e sul richiamo ad alcuni precedenti della giurisprudenza penale della Cassazione, ritenuti esportabili nel giudizio disciplinare, quali espressione di principi generali del diritto punitivo e delle regole del giusto processo.

Anzitutto, il reclamante sostiene nuovamente la nullità del deferimento, perché, a suo dire, dopo una prima rituale comunicazione di conclusione delle indagini (atto adottato il 10 febbraio 2015, e notificato il successivo 17 febbraio), era stata omessa una nuova comunicazione, nonostante la Procura avesse compiuto altri decisivi accertamenti, consistenti nell’acquisizione di ulteriori atti e documenti dalla Procura della Repubblica e nell’audizione, su loro richiesta, degli altri soggetti incolpati (in particolare, Murolo e Giannini il 20 maggio 2015; Galizia il 3 aprile 2015 e Ginestra il 20 maggio 2015).

La particolare rilevanza della violazione procedimentale emergerebbe dalla circostanza che, a suo dire, la decisione di primo grado abbia utilizzato, in larga misura, proprio molti di questi elementi di indagini, per giustificare la soluzione raggiunta, in ordine all’accertamento dell’illecito disciplinare, alla sua qualificazione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Il reclamante compie, a questo scopo, un attento parallelismo tra le regole del procedimento disciplinare sportivo e quelle del processo penale, caratterizzate, queste ultime, da uno spiccato garantismo, orientato ad assicurare il massimo rispetto del principio di parità delle parti tra accusa e difesa.

La censura non è fondata.

Come già esposto nei paragrafi precedenti, con separata ordinanza, il TFN aveva respinto l’eccezione, affermando che l’ipotesi accusatoria era già stata formulata in modo chiaro, con tutti i necessari elementi di fatto e di diritto, già all’atto della prima comunicazione della chiusura delle indagini.

Pertanto, l’acquisizione di ulteriori elementi di indagine non ha in alcun modo inciso sulle conclusioni cui era pervenuta l’accusa, orientata a disporre il deferimento dei tesserati incolpati. Né il ricorrente avrebbe potuto lamentare la lesione del proprio diritto di difesa, dal momento che il

contraddittorio sull'intero materiale probatorio acquisito agli atti ha poi potuto svolgersi con pienezza in sede dibattimentale.

La Corte condivide, nella sostanza, il percorso argomentativo sviluppato dal giudice di primo grado, tenendo conto della circostanza che la corrispondenza tra la disciplina del processo penale statale e la regolamentazione del giudizio disciplinare è tendenziale e non piena, in assenza di norme che ricalchino, interamente, le disposizioni riguardanti la conduzione delle indagini effettuate dal pubblico ministero penale.

In questa esatta prospettiva, la necessità di garantire l'effettivo esercizio di difesa nel giudizio disciplinare deve essere assicurata in modo sostanziale e funzionale, nel quadro di un procedimento caratterizzato dalla celerità e (con riferimento alla vicenda in esame) dal rilievo probatorio privilegiato degli atti di indagine penale e del diritto degli incolpati ad essere ascoltati dalla Procura, per rendere dichiarazioni spontanee.

Il Collegio osserva, poi, in linea generale, che, anche seguendo la tesi ricostruttiva del reclamante, l'eventuale acquisizione di elementi istruttori in epoca successiva alla comunicazione di conclusione delle indagini non determinerebbe, in modo automatico, la nullità dell'atto di deferimento. A tal fine occorrerebbe valutare, sempre, la concreta incidenza sull'iniziativa accusatoria (oltre che sulla decisione dell'organo giudicante).

In questa parte, quindi, non può essere condivisa la tesi interpretativa proposta dall'appellante (espressamente riconducibile alla sistematica processuale penalista), secondo cui, in caso di omesso rinnovo della comunicazione di chiusura delle indagini della Procura, si tratterebbe di una "nullità assoluta di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (...) perché subordina la richiesta di deferimento (rinvio a giudizio) all'esigenza che il diritto di difesa possa esplicarsi nel modo più completo e più favorevole alla persona sottoposta alle indagini già nella fase delle indagini preliminari".

È evidente, infatti, che la radicale invalidità dell'atto di deferimento si potrebbe verificare soltanto in quei casi in cui effettivamente l'ipotesi accusatoria si sorregga in modo determinante e autonomo sui nuovi elementi di indagine. Solo in queste circostanze, infatti, in base all'applicazione della prova di resistenza, si potrebbe affermare che le indagini della Procura non sarebbero sfociate nell'atto di deferimento riguardante il concreto addebito disciplinare mosso all'incolpato.

Nessuna conseguenza significativa sulla validità dell'atto di deferimento si manifesterebbe, invece, qualora i nuovi dati istruttori rimangano del tutto estranei al deferimento (o, addirittura, incidano in senso più favorevole alla posizione dell'incolpato) e siano poi ignorati nella decisione del giudice.

Meno nitida potrebbe risultare, a prima lettura, la qualificazione della vicenda nelle fattispecie in cui ulteriori elementi di indagini siano utilizzati non già per definire il contenuto della determinazione accusatoria della Procura Federale (come sembra essere avvenuto nel caso di specie), ma solo per irrobustire l'atto di deferimento, che pure si regge autonomamente sull'indagine conclusa prima della rituale comunicazione all'incolpato.

In tali eventualità si può intanto affermare, che, in ogni caso, la "sanzione" derivante dalla prosecuzione delle indagini dopo la comunicazione della sua conclusione non potrà essere quella della integrale nullità del deferimento, ma, piuttosto, a tutto concedere, quella della parziale inutilizzabilità degli atti istruttori acquisiti successivamente.

Ritiene però il Collegio che, certamente, non si determini nemmeno la conseguenza della inutilizzabilità degli atti istruttori ulteriori qualora si sia in presenza non già di nuovi atti di indagine della Procura, bensì del mero svolgimento di segmenti procedurali espressamente contemplati dal codice di giustizia sportiva, che si affiancano autonomamente alla ordinaria attività di indagine della Procura Federale, quali, appunto, l'acquisizione di ulteriori elementi dall'Autorità giudiziaria ordinaria o delle dichiarazioni spontanee rese da alcuni degli incolpati.

Nel caso di specie, infatti, i nuovi elementi di indagine acquisiti dopo la comunicazione della conclusione delle indagini della Procura consistono:

Nella acquisizione delle ulteriori risultanze dell'attività svolta dalla Procura della Repubblica;

Nelle spontanee dichiarazioni rese, a loro richiesta, da alcuni dei soggetti incolpati, nella parte in cui esse delineano la partecipazione del Sig. Dimitri alla combine destinata a falsare il risultato della partita Gallipoli-Real Marciianise.

Entrambi gli atti presentano alcune peculiarità tipiche.

Con riguardo al materiale istruttorio proveniente dalla Procura della Repubblica, occorre considerare la disciplina specifica secondo cui nel procedimento disciplinare gli atti provenienti dal procedimento penale vanno senz'altro acquisiti, senza alcuna preclusione (Art. 32-quinquies, comma 3,

ultimo periodo del CGS: “Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.”)

Anche con riguardo alle dichiarazioni spontanee rese dagli indagati, occorre considerare che esse possono essere acquisite senza alcun limite temporale, allo scopo di favorire un migliore esercizio del diritto di difesa, anche allo scopo di favorire soluzioni patteggiate del contenzioso.

Per tali attività istruttorie, dunque, potrebbe ritenersi insussistente l’invocata preclusione temporale costituita dalla conclusione delle indagini, a condizione che tali elementi istruttori non rappresentino la giustificazione determinante dell’atto di deferimento.

Evidentemente, però, la possibile problematicità di tale esito interpretativo deriva dalla circostanza che le affermazioni rese dai coindagati sono citate dall’atto di deferimento quali elementi idonei a rafforzare e confermare ulteriormente l’ipotesi accusatoria e sono poi considerate, in qualche misura, anche dalla impugnata decisione di accoglimento del deferimento.

A parere del collegio, però, come ampiamente illustrato dal TFN, nella vicenda in esame l’accertamento dei fatti risulta adeguatamente delineato dai dati istruttori ricavati dalle indagini penali e dagli altri elementi precedentemente indicati dalla Procura Federale: pertanto, anche a voler asserire, per ipotesi, l’inutilizzabilità delle chiamate di correità svolte dai coindagati, la ricostruzione processuale della vicenda sostanziale all’origine del presente procedimento non cambierebbe i suoi tratti essenziali.

L’appellante deduce, poi, che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 32 ter, comma 4, del CGS, “non tutti gli atti di indagine preliminare a carico dell’appellante venivano depositati contestualmente alla notifica dell’avviso di conclusione delle stesse”.

Al proposito, non possono che condividersi le motivazioni della pronuncia impugnata, la quale ha correttamente posto in rilievo che, una volta riconosciuta la ritualità della acquisizione di ulteriori elementi (in particolare quelli provenienti dall’Autorità Giudiziaria ordinaria), dopo la comunicazione di conclusione delle indagini, non avrebbe senso pretendere il deposito di tali elementi prima del deferimento e contestualmente allo stesso atto di comunicazione di conclusione delle indagini.

L’appellante deduce, poi, la nullità della sentenza di 1 grado, perché essa applica, oltre alla sanzione della inibizione anche quella dell’ammenda, non prevista dal vecchio codice, nella formulazione vigente al momento dei fatti.

Il motivo è parzialmente fondato, nei limiti di seguito specificati.

Al riguardo, va evidenziato che, in base all’art. 7 dell’abrogato codice, “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo” (comma 1).

“I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00” (comma 5).

Si tratta, però, della versione derivante dalla modifica determinata dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 177/A del 9 giugno 2011.

Secondo la precedente formulazione della norma sanzionatoria, vigente all’epoca dei fatti contestati al reclamante, “I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni.”

È pacifico che, in materia di illeciti sportivi, viga il principio “tempus regit actum”: in ogni caso, una norma che introduca un aggravamento del trattamento sanzionatorio di un determinato illecito può trovare applicazione solo per il futuro, senza spiegare effetti retroattivi.

Pertanto, è senz’altro errata la decisione del TFN, nella parte in cui ha applicato, oltre alla sanzione dell’inibizione, anche quella dell’ammenda.

Tale errore, tuttavia, non rende nulla la sentenza nella sua totalità, ma incide soltanto sulla legittimità della sanzione pecuniaria inflitta.

In tal modo, pertanto, risulta assorbita (e sostanzialmente accolta) la censura articolata dal reclamante alle pp. 7 e 8 (motivo n. 3), incentrata sul richiamo ai principi della irretroattività della norma sportiva, tempus regit actum e del favor rei.

L’atto di appello, poi, contesta analiticamente la pronuncia di primo grado e la ricostruzione dei fatti, in relazione all’accoglimento del deferimento della Procura.

Il reclamante sostiene la totale estraneità ai fatti contestati, asserendo di non avere in alcun modo partecipato alla ipotizzata combine della partita e, in linea subordinata, che i fatti dovrebbero essere qualificati come omessa denuncia dell’illecito sportivo compiuto da altri soggetti.

A suo dire, gli atti di indagine penale avrebbero fatto emergere che “l’incontro, nel corso del quale si sarebbe perfezionato il pactum sceleris, si svolgeva tra Murolo Michele, Righi Salvatore, Agata Luigi, Russo Massimo e Cristiano Tommaso (Tom), nel pomeriggio di lunedì 11 maggio 2009 presso il centro sportivo Mariano Keller di Napoli”, ma “non vi è in atti alcuna prova che il Dimitri fosse effettivamente presente a tale riunione”.

Per l’appellante, le intercettazioni telefoniche della conversazione tra Righi Salvatore e il figlio Ivano, svolta il 13 maggio, non farebbero alcun riferimento puntuale alla presenza del Dimitri a tale incontro.

L’analitica confutazione della pronuncia di primo grado, peraltro, basata sul significato delle parole contenute nelle trascritte intercettazioni non appare idonea, però, a scalfire il complesso degli elementi istruttori acquisiti in atti.

L’appellante, poi, si sofferma sulle “propalazioni accusatorie di Murolo e Giannini”.

A suo giudizio, sarebbe carente la valutazione di attendibilità delle chiamate di correati (anche alla luce dei principi ripetutamente affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione penale) e le dichiarazioni sarebbero prive di sufficienti riscontri oggettivi.

Lo stesso appellante richiama la consolidata opinione giurisprudenziale secondo la quale “il confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato (specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all’impunità) influisce positivamente sul giudizio relativo, oltre che al disinteresse, anche al grado di conoscenza della materia riferita”.

Con particolare riguardo alla posizione del Murolo, l’appellante sostiene che esisterebbero difformità rilevanti tra gli elementi emersi in sede di indagine penale e il contenuto della dichiarazione resa dinanzi alla Procura Federale: “le contraddizioni non appaiono di poco momento, come invece infondatamente e riduttivamente sostenuto dal Giudice di prime cure, ove solo si consideri quanto riportato sul punto della OCC del GIP di Napoli e dagli altri atti giudiziari qui depositati, come ampiamente evidenziato in primo grado.”

Da tali dichiarazioni, comunque, emergerebbe che “la stessa circostanza che il Cristiano solo nei giorni successivi avrebbe incontrato anche il Sig. Luigi Dimitri, dirigente al tempo del Gallipoli Calcio, conferma che l’appellante era, evidentemente, del tutto estraneo al pactum sceleris maturato.”

Con riferimento alla posizione di Giannini Giuseppe, poi, l’appellante indica alcune discrasie tra gli elementi emersi in sede di procedimento penale e la motivazione della decisione di primo grado. Ne deriverebbe che “non si comprende come possa fondatamente e credibilmente sostenersi che il Giannini pur essendo a conoscenza della “combine” posta in essere da altri, si sia semplicemente limitato ad ometterne la denuncia”.

Secondo il reclamante, il giudice di primo grado, “in contrasto con tutto il sistema processuale (non solo sportivo) vigente, retto dal noto basilare principio per il quale onere probandi incumbit ei qui dicit, effettuava una inammissibile inversione dell’onere della prova, in virtù della quale non sarebbe dovuta essere l’accusa (o, al peggio, il Giannini) ad offrire il riscontro alle dichiarazioni accusatorie dianzi riportate, dimostrandone l’attendibilità (almeno intrinseca) ma, sorprendentemente, sarebbe dovuto essere il Dimitri a provarne la falsità.

Nessuno degli argomenti esposti dal reclamante risulta convincente.

Entrambe le dichiarazioni degli incolpati risultano caratterizzate da attendibilità intrinseca e conducono ad una lineare ricostruzione della vicenda illecita accertata.

Il reclamante, poi, stigmatizza il passaggio della motivazione della pronuncia del TFN, nella parte in cui attribuisce peso rilevante alla mancata specifica contestazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche.

A suo dire, in piena sintonia con una solida linea interpretativa, l’incolpato ha il diritto di seguire la linea difensiva ritenuta più adeguata. L’esercizio del diritto al silenzio non potrebbe mai determinare alcun sovvertimento dell’onere probatorio.

Nel corpo della motivazione della decisione di primo grado, tuttavia, l’atteggiamento processuale dell’incolpato è considerato soltanto come un elemento rafforzativo del giudizio di colpevolezza, incentrato sui dati oggettivi ricavati dal materiale istruttorio proveniente dalla Procura federale e dalle dichiarazioni degli altri tesserati deferiti.

Pertanto, il peso specifico delle scelte processuali del Dimitri non è particolarmente rilevante nel complesso dell’iter argomentativo sviluppato dal TFN.

Con un sesto motivo, l’appellante ribadisce la propria tesi difensiva secondo cui, a tutto concedere, i fatti accertati potrebbero integrare la fattispecie disciplinare della omessa denuncia: ne

deriverebbe, quindi, la derubricazione dell'addebito e la sua conseguente estinzione per intervenuta prescrizione.

Al riguardo, la Corte non può che richiamare le considerazioni sviluppate dalla pronuncia di primo grado, che ha indicato puntualmente il ruolo determinante dell'incolpato nella formazione della combine, ancorché sia emerso che l'iniziativa sia stata di altri soggetti.

Con il settimo motivo, il reclamante si duole che la decisione impugnata si basi sul recepimento pedissequo delle risultanze delle indagini penale, senza alcuna valutazione critica di tale materiale istruttorio.

L'errore del TFN sarebbe aggravato dalla circostanza che l'intera vicenda risulta tuttora oggetto di attenzione da parte dell'autorità giudiziaria penale, senza che sia possibile evincere da tale procedimento dati univoci e indiscussi.

La censura non merita accoglimento, perché trascura di considerare che, in ogni caso, i dati istruttori provenienti dalla autorità giudiziaria ordinaria hanno un rilievo probatorio particolarmente significativo e, comunque, in concreto, hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte del giudice di primo grado.

Con il motivo di reclamo rubricato al numero 9, poi, l'appellante deduce che la decisione di primo grado ha omissis di indicare i criteri di determinazione della sanzione, limitandosi a postularne la "congruità", in conformità alle richieste formulate dalla Procura.

Ritiene peraltro il collegio che la sanzione adeguata ai fatti accertati, anche in relazione al ruolo rivestito dal reclamante nella vicenda, caratterizzata dalla iniziativa di altri soggetti, debba essere rideterminata in anni tre di inibizione, corrispondenti al minimo della pena, in assenza di circostanze particolari idonee a determinare una ulteriore diminuzione al di sotto del minimo edittale, ferma restando la doverosa espunzione della sanzione dell'ammenda non applicabile all'illecito accertato, in virtù del principio di irretroattività del diritto punitivo sportivo.

La sostanziale conferma della decisione di primo grado determina il non luogo a provvedere sulla richiesta di Sospensione della sentenza di primo grado, anche prescindendo dai possibili profili di irritualità della richiesta.

Conclusivamente, quindi, vanno respinte tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'appellante e il reclamo deve essere parzialmente accolto, con la conseguente restituzione della tassa di reclamo.

Per questi motivi la CFA in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Dimitri Luigi riduce la sanzione alla sola inibizione di anni 3.

Dispone restituirsì la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 28 novembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio